

Certificato N° 278601

LEGGI SULLE SOCIETÀ, 1963 - 2009

REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)
2003, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) (EMENDAMENTO) 2003

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

della

LEGG MASON GLOBAL FUNDS

PUBLIC LIMITED COMPANY

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

A CAPITALE VARIABILE

UN FONDO MULTICOMPARTO

CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

(emendato con delibera speciale degli azionisti
datata 31 agosto 2011)

ARTHUR COX
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2

LEGGI SULLE SOCIETÀ, 1963 - 2009

REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)
2003, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) (EMENDAMENTO) 2003

UN FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

SOCIETÀ PER AZIONI
A CAPITALE VARIABILE

ATTO COSTITUTIVO

della

LEGG MASON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY

(emendato con delibera speciale degli azionisti approvata il 31 agosto 2011)

-
1. La ragione sociale della società è **LEGG MASON GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**.
 2. La società è una “public limited company” o società per azioni, costituita ai sensi delle leggi sulle società, 1963 - 2009 e del Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) 2003, come modificato dal Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (emendamento) 2003. La società è una società di investimento il cui unico oggetto sociale è l’investimento collettivo in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide (secondo quanto previsto dal Regolamento n. 45 delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003, di capitali raccolti tra il pubblico e che opera sulla base della diversificazione del rischio. La società potrà intraprendere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi operazione ritenga utile o necessaria per il conseguimento e lo sviluppo dell’oggetto sociale entro i limiti consentiti dal Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003, modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003. La società non può modificare il proprio oggetto o poteri in alcun modo che la porterebbe a perdere la qualifica di organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003, modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003.

3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale esclusivo riportato nella precedente clausola 2, la società avrà inoltre i seguenti poteri:-
- (1) svolgere le attività di una società di investimento e a tal fine acquistare e detenere in nome della società o di eventuali intestatari, azioni, partecipazioni, obbligazioni, certificati obbligazionari, *bond*, cambiali, titoli di debito e titoli emessi o garantiti da qualsiasi società, ovunque sia costituita o svolga le proprie attività, e certificati obbligazionari, *bond*, cambiali, obbligazioni, titoli di debito e titoli emessi o garantiti da qualsiasi governo, sovrano, commissari, ente pubblico o autorità suprema, dipendente, municipale, locale o di altro tipo in qualsiasi parte del mondo;
 - (2) acquistare tali azioni, partecipazioni, obbligazioni, certificati obbligazionari, *bond*, cambiali, titoli di debito o titoli mediante sottoscrizione originale, contratto, gara, acquisto, scambio, sottoscrizione, partecipazione in sindacati o altro, sia se completamente liberati o meno, e sia che si esegua il pagamento al momento dell'acquisto o su consegna posticipata, e sottoscrivere gli stessi strumenti finanziari, secondo gli eventuali termini e condizioni ritenuti opportuni;
 - (3) impiegare, utilizzare o investire in strumenti derivati e tecniche di tutti i tipi come eventualmente consentito dal Regolamento Comunità Europea (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003, modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003 (ed eventuali modifiche di volta in volta in vigore) e, in particolare e senza compromettere la portata generale di quanto sopra, stipulare, accettare, emettere e comunque contrattare accordi di vendita e riacquisto, contratti su *future*, opzioni, accordi di prestito di titoli, accordi di vendita allo scoperto, accordi ante emissione, a consegna posticipata e con impegno a termine, contratti di cambio di valuta estera a pronti e a termine, accordi con tasso a termine, *swap*, *collar*, *floor* e *cap* e altri strumenti di copertura e investimento su cambi valutari o tassi di interessi;
 - (4) acquistare per conto di un comparto, come di seguito definito, mediante sottoscrizione o trasferire dietro corrispettivo, azioni di qualsiasi classe di un altro comparto della Società, secondo le clausole delle leggi sulle società, 1963 - 2009 e le condizioni stabilite di volta in volta dalla Banca Centrale;
 - (5) esercitare e far valere tutti i diritti e i poteri conferiti dalla proprietà di tali azioni, certificati obbligazionari o altri titoli, o comunque collegati ad essa;
 - (6) vendere o disporre dell'impresa della Società o di una o più parti della stessa a fronte del corrispettivo che la Società riterrà appropriato e, in particolare, a fronte di azioni, obbligazioni o titoli di qualsiasi altra società;
 - (7) svolgere le attività di una società fiduciaria e di una società di investimento e investire i fondi della Società, o comunque acquisire, detenere e negoziare in titoli e investimenti di ogni tipo;

- (8) eseguire, ritirare, accettare, girare, emettere, scontare, e comunque negoziare in cambiali, certificati di cambio, assegni, lettere di credito e altri titoli similari;
- (9) acquisire per mezzo di acquisto, permuta, locazione, concessione agricola onerosa o in altro modo, la proprietà sia assoluta sia di altro tipo, immediata o reversiva, conferita o contingente, di terreni, immobili o diritti immobiliari di qualsiasi proprietà, soggetta o meno a oneri o gravami, che siano essenziali per il diretto perseguimento della propria attività;
- (10) assumere la carica di amministratore, comitato, gestore, segretario, conservatore di registro, procuratore, delegato, sostituto o tesoriere e di svolgere ed eseguire i relativi doveri e funzioni ;
- (11) facilitare ed incoraggiare la creazione, l'emissione o la conversione di titoli di debito, azioni, partecipazioni e titoli e agire da amministratore fiduciario in relazione a tali titoli e partecipare alla conversione di aziende e imprese in società;
- (12) costituire società fiduciarie in vista dell'emissione di azioni o titoli privilegiati o postergati o di qualsiasi altro tipo di partecipazioni o titoli speciali basati su, o rappresentanti, azioni, partecipazioni o altre attività destinate specificamente agli scopi di tali società fiduciarie e di liquidare e regolare e, se lo si considera appropriato, intraprendere ed eseguire tali società fiduciarie ed emettere, cedere o detenere tali azioni o titoli privilegiati, differiti o comunque speciali;
- (13) entrare in società o stipulare altri accordi per la condivisione degli utili, unioni di interessi, imprese congiunte, concessioni reciproche, cooperazioni o altro con qualsiasi società che svolga, o sia impegnata in, qualsiasi attività od operazione che la Società è autorizzata a svolgere e intraprendere o qualsiasi attività od operazione atta a essere condotta in modo tale da avvantaggiare la Società direttamente o indirettamente; e prendere o comunque acquisire e detenere azioni o quote, o titoli di tali società, assistere tali società e vendere, detenere o comunque trattare tali azioni, quote o titoli;
- (14) promuovere qualsiasi società al fine di acquistare per intero o in parte i beni o le passività della società, o di intraprendere attività od operazioni che verosimilmente aiutino o beneficino la Società o incrementino il valore o rendano più redditizia qualsiasi proprietà, attività o impresa della Società, o per qualsiasi altro fine che possa sembrare direttamente o indirettamente volto a beneficiare la Società;
- (15) accumulare capitale per uno degli scopi della Società e assegnare una o più delle attività della Società a scopi specifici, condizionatamente o incondizionatamente, e consentire a qualsiasi classe o sezione di coloro che hanno rapporti con la Società di condividere gli utili relativi o gli utili di qualsiasi specifico ramo d'azienda della Società, o comunque di avere altri diritti speciali, privilegi, vantaggi o benefici;
- (16) sottoscrivere accordi con qualsiasi governo o autorità, suprema, municipale, locale o di altro tipo, o società, che appaiano vantaggiosi per uno o più degli

scopi della Società e ottenere da tale governo, autorità o società eventuali statuti, contratti, decreti, diritti, privilegi e concessioni, ed eseguire, esercitare e osservare tali accordi, statuti, contratti, decreti, diritti, privilegi e concessioni;

- (17) ottenere in prestito o raccogliere o assicurare il pagamento di denaro nella misura consentita dal Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) 2003, modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003 (ed eventuali modifiche di volta in volta in vigore), nei modi che la società riterrà opportuni e in particolare (ma senza in alcun modo inficiare la portata generale di quanto sopra) tramite emissione di titoli di debito e titoli di tutti i tipi, perpetui o terminabili e riscattabili o meno, ed assicurare il rimborso di eventuali somme prestate, ottenute o dovute mediante atti costitutivi di trust, ipoteca, pegno o gravame sul complesso o su una parte dell'impresa, della proprietà o delle attività (presenti o future) della Società, compreso il capitale non versato, e sempre per mezzo di analoghi atti costitutivi di trust, ipoteca, pegno o gravame assicurare e garantire l'adempimento da parte della Società degli obblighi o debiti che dovesse assumere;
- (18) garantire, sostenere o assicurare, con patto personale o ipotecando o vincolando tutta o parte dell'impresa, proprietà e attività (presenti e future) e del capitale non versato della Società, o con obbligo di indennizzo o garanzia, o con uno o più di tali metodi, l'esecuzione degli obblighi e la restituzione o il pagamento delle quote in conto capitale e dei premi, interessi e dividendi relativi a qualsiasi titolo, debito od obbligo della Società;
- (19) creare, mantenere, investire e gestire ogni riserva o accantonamento per il rimborso delle obbligazioni della Società, o per qualsiasi altro scopo della Società;
- (20) distribuire per mezzo di una distribuzione di attività o ripartizione di utili in natura fra gli azionisti della Società qualsiasi bene della Società stessa e, in particolare, azioni, obbligazioni o titoli di altre società di proprietà della Società o di cui comunque la Società abbia facoltà di disporre;
- (21) remunerare qualsiasi persona, impresa o società che fornisca servizi alla Società, per mezzo di pagamento in contanti o di assegnazione di azioni o titoli della Società accreditati come interamente o parzialmente versati o diversamente;
- (22) provvedere alla registrazione o al riconoscimento della Società in paesi, dipendenze o luoghi esteri;
- (23) nei limiti consentiti dalla legge, ottenere e detenere, singolarmente o congiuntamente con uno o più altri soggetti o società, la copertura assicurativa per qualsiasi rischio della Società, dei suoi consiglieri, funzionari, dipendenti ed agenti;

- (24) pagare tutte le spese occasionate dalla o sostenute in connessione alla formazione e la costituzione della Società e la raccolta del suo capitale di rischio e di debito, o dare incarico a un soggetto o società per il pagamento di tali spese e (salva, in caso di azioni, l'osservanza di ogni disposizione di legge di volta in volta in vigore) pagare commissioni a intermediari ed altri soggetti per la sottoscrizione, il collocamento, la vendita o la garanzia della sottoscrizione di ogni azione, obbligazione o titolo della Società;
- (25) eseguire in tutto o in parte quanto esposto in precedenza in qualsiasi parte del mondo, in qualità di mandanti, rappresentanti, appaltatori, fiduciari o altrimenti e tramite fiduciari, agenti, subappaltatori o altrimenti, e singolarmente o in società o insieme con un altro soggetto o società, e dare incarico per l'esecuzione di qualsiasi operazione collegata all'attività della Società da parte di un soggetto o società;
- (26) svolgere tutte le altre attività eventualmente ritenute incidentali o utili per il conseguimento di uno o più degli scopi su elencati;
- (27) ciascuno dei poteri della Società (qui elencato o meno) va interpretato ed esercitato come accessorio allo scopo principale, ma distinto e di pari grado rispetto a ogni altro potere.

Si dichiara fin da ora che nella interpretazione della presente clausola la parola "società", salvo quando sia usata in riferimento alla presente Società, va intesa come comprensiva di ogni persona o società di persone o altra associazione di persone, avente o non avente personalità giuridica e domiciliata in Irlanda o altrove, e che le parole espresse solo al singolare comprenderanno il senso plurale e viceversa e l'intento è che i poteri specificati in ogni paragrafo della presente clausola, salvo diverse disposizioni dello stesso paragrafo, non saranno in alcun modo ristretti dal riferimento ai termini di qualsiasi altro paragrafo o alla ragione sociale della società.

- 4. La responsabilità degli azionisti è limitata.
- 5. Il capitale sociale iniziale della Società è pari a euro 39.000 ed è rappresentato da 39.000 azioni senza valore nominale. Il capitale sociale della Società sarà pari al valore in un dato momento del capitale emesso della Società. La Società potrà emettere fino a cinquecento miliardi di azioni prive di valore nominale.

NOI, le varie persone i cui nomi, indirizzi e descrizioni sono sottoscritti, desideriamo formare una Società ai sensi del presente atto costitutivo e concordiamo di prendere il numero di azioni del capitale della Società riportato a fronte dei nostri rispettivi nomi.

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori	Numero di Azioni
Attleborough Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublin 2 Società	29.994
Carl O'Sullivan Laurel Lodge Brighton Avenue Monkstown Co. Dublin Avvocato	una
Jacqueline McGowan-Smyth 12 Meadow Vale Blackrock Co. Dublin Segretaria certificata	una
David Martin 10 Dorney Court Shankill Co. Dublin Segretario certificato	una

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori	Numero di Azioni
---	------------------

Maureen Cahill 40 Willbrook House Northbrook Avenue Ranelagh Dublin 6 Segretaria	una
---	-----

Helen Walsh 53 Hillcrest Lawns Lucan Co. Dublin Assistente legale	una
---	-----

Audrey McKay 10 Birchview Heights Kilnamanagh Dublin 24 Segretaria	una
--	-----

Addi 13 gennaio 1998

A testimonianza delle precedenti firme:	Jacqueline Tyson Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublin 2
---	--

STATUTO
della
LEGG MASON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY

INDICE

Articolo N°	Oggetto	
1.	DEFINIZIONI	9
2.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	15
3.	DEPOSITARIO, GESTORE, AMMINISTRATORE E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI	16
4.	CAPITALE SOCIALE, I COMPARTI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE	18
5.	CERTIFICATI AZIONARI, CONFERME DI PROPRIETÀ E CERTIFICATI AL PORTATORE.....	21
6.	GIORNI DI CONTRATTAZIONE	24
7.	EMISSIONE DI AZIONI.....	24
8.	PREZZO PER AZIONE	27
9.	TITOLARI QUALIFICATI	28
10.	RIMBORSO DI AZIONI	31
11.	RIMBORSO TOTALE	33
12.	DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	34
13.	VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	35
14.	CESSIONE E TRASMISSIONE DELLE AZIONI	39
15.	OBIETTIVI DI INVESTIMENTO.....	40
16.	ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	42
17.	AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	43
18.	SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE	43
19.	VOTO DEGLI AZIONISTI	45
20.	CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	47
21.	CONSIGLIERI, CARICHE E INTERESSI.....	50
22.	POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	53
23.	POTERI DI UTILIZZO DI FINANZIAMENTI E COPERTURE	53
24.	MODALITA' OPERATIVE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....	53
25.	IL SEGRETARIO.....	56
26.	SIGILLO DELLA SOCIETA'	56
27.	DIVIDENDI	567
28.	AZIONISTI NON RINTRACCIATI.....	60
29.	BILANCIO	61
30.	REVISIONE CONTABILE	62
31.	COMUNICAZIONI	63
32.	LIQUIDAZIONE.....	65
33.	INDENNIZZI	656
34.	DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI	68
35.	DIVISIBILITÀ.....	68

LEGGI SULLE SOCIETÀ, 1963 - 2009
REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)
2003, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) (EMENDAMENTO) 2003

SOCIETÀ PER AZIONI
A CAPITALE VARIABILE

STATUTO

della

LEGG MASON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

UN FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

(emendato con delibera speciale degli azionisti approvata il 31 agosto 2011)

1. DEFINIZIONI

- (a) I seguenti termini avranno i significati riportati a fronte di essi, salvo nei casi in cui ciò risulti incoerente con l'oggetto o il contesto:

“Amministratore” significa qualsiasi persona, impresa o società nominata e di volta in volta agente in qualità di depositaria dei registri e amministratrice degli affari della Società; “azione” o “azioni” significa un'azione o più azioni della società, rappresentanti partecipazioni in un comparto;

“Azioni di Sottoscrizione” significa le azioni che i sottoscrittori dell'atto costitutivo e dello statuto della Società concordano, secondo quanto stabilito più in particolare qui di seguito, di sottoscrivere dopo i loro nomi unitamente ad altre azioni eventualmente designate azioni di sottoscrizione dal Consiglio di Amministrazione;

“Azione Frazionaria” significa una azione frazionaria della Società emessa conformemente all'articolo 7(d);

“Azionista” significa una persona registrata come titolare di azioni nel Registro;

“Banca Centrale” significa la Banca Centrale irlandese o ogni altra autorità con responsabilità per l'autorizzazione e la supervisione della Società.

“certificato qualificato” ha il significato assegnato a tali parole nella Legge sul Commercio Elettronico del 2000;

“classe” significa qualsiasi classe di azioni creata di volta in volta dalla Società, i cui dettagli saranno riportati nel Prospetto;

“Commissione” significa l’importo pagabile sull’emissione o sul riscatto di azioni della Società eventualmente dovuto a un distributore di un comparto ed eventualmente specificato in modo più dettagliato nel Prospetto;

“Comparto” significa qualsiasi comparto di volta in volta costituito ai sensi dell’articolo 4, che potrà comprendere una o più classi di azioni nella Società e in accordo con la definizione di "comparto" prevista nella Parte 3, sezione 22 della legge del 2005 sui Fondi d'Investimento, le Società ed altre Previsioni Varie.

“comunicazioni elettroniche” ha il significato assegnato a tali parole nella Legge sul Commercio Elettronico del 2000.

“Comunicazioni della Banca Centrale” significa qualsiasi comunicazione emessa di volta in volta dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento;

“Consigliere” significa qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“Consiglio di Amministrazione” significa il Consiglio di Amministrazione della Società compresi eventuali comitati del Consiglio di Amministrazione stesso;

“Contratto con il Depositario” significa qualsiasi contratto di volta in volta sussistente fra la Società e il Depositario in relazione alla nomina e ai doveri di tale Depositario;

“Contratto di Amministrazione” significa l’accordo di volta in volta sussistente di cui la Società e l’Amministratore sono parti e relativo alla nomina e ai doveri dell’Amministratore;

“Contratto di Gestione” significa qualsiasi contratto di volta in volta sussistente di cui la Società e il Gestore siano parti e relativo alla nomina e ai doveri del Gestore;

“Delibera Ordinaria” significa una delibera della Società o di un comparto in assemblea generale, approvata da una maggioranza semplice dei voti espressi;

“Delibera Speciale” significa una delibera speciale della Società o di un comparto, approvata conformemente alla Legge;

“Depositario” significa qualsiasi società di capitali di volta in volta nominata e agente in qualità di depositario di uno o più beni della società;

“Dollaro USA” o “US\$” significa dollari USA, la valuta avente corso legale negli Stati Uniti;

“elettronico” ha il significato assegnato a tale parola nella Legge sul Commercio Elettronico del 2000;

“Esercizio Contabile” significa un anno finanziario della Società a partire dalla fine dell’ultimo anno finanziario e fino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo o altra data eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

“Euro” o “€” significa l’Euro;

“firma elettronica” ha il significato assegnato a tali parole nella Legge sul Commercio Elettronico del 2000;

“firma elettronica avanzata” ha il significato assegnato a tali parole nella Legge sul Commercio Elettronico del 2000.

“Firmato” comprende una firma o la rappresentazione di una firma apposta con mezzi meccanici o di altro tipo;

“Funzionario” significa qualsiasi dirigente della Società o il Segretario;

“Gestore” significa qualsiasi persona, impresa o società di volta in volta nominata e che agisce in qualità di gestore, amministratore e gestore degli investimenti della Società;

“Gestore degli Investimenti” significa qualsiasi persona, impresa o società di capitali di volta in volta nominata e che fornisce, inter alia, consulenze di investimento in relazione agli Investimenti della Società;

“Giorni Liberi” significa, in relazione al periodo di una comunicazione, il periodo escluso il giorno in cui la comunicazione viene effettuata o si considera effettuata e il giorno per il quale viene effettuata o nel quale avrà effetto;

“Giorno di Contrattazione” significa uno o più Giorni Lavorativi che il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta per ciascun comparto, fermo restando che:-

- (i) ogni mese dovrà comprendere almeno due Giorni di Contrattazione;
- (ii) nel caso in cui un Giorno di Contrattazione venga cambiato, il Consiglio di Amministrazione ne darà congruo avviso a ogni Azionista nei tempi e nei modi approvati dal Depositario; e
- (iii) salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel Prospetto per un comparto, i beni della Società o di un comparto saranno valutati alla chiusura del Giorno Lavorativo precedente ogni Giorno di Contrattazione;

“Giorno Lavorativo” significa il giorno o i giorni specificati nel Prospetto relativi a un comparto;

“indirizzo” comprende qualsiasi numero o indirizzo utilizzato per comunicazioni tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica.

“Investimento” significa qualsiasi investimento, liquidità o disponibilità liquida della Società secondo quanto riportato in modo più dettagliato nel Prospetto;

“Legge” o “Companies Acts, dal 1963 al 2009” significa le leggi sulle società (“Companies Acts”) dal 1963 al 2005, le Parti 2 e 3 della Legge sui Fondi d’Investimento, Società e Disposizioni Varie del 2006, la Legge sulle società (Emendamento) del 2009 e la Legge sulle società (Disposizioni Varie) del 2009, tutti provvedimenti attuativi che devono essere letti come uno solo, o interpretati o letti insieme come uno solo, con le leggi sulle società e ogni modifica statutaria e riproduzione delle stesse di volta in volta in vigore;

“Mercato Regolamentato” significa qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato nell’Unione Europea o una borsa valori o mercato regolamentato previsto nell’articolo 15 che segue;

“Mese” significa mese solare;

“Partecipazione Minima” significa una partecipazione di azioni di qualsiasi comparto, il cui valore non sia inferiore all’importo eventualmente specificato nel Prospetto;

“per iscritto” significa scritto, stampato, litografato, fotografato, inviato via telex, inviato via fax, comunicazioni elettroniche o rappresentato mediante qualsiasi altra modalità sostitutiva della scrittura, o anche in parte una cosa e in parte un’altra;

“Periodo di Offerta Iniziale” significa il periodo durante il quale le azioni di un comparto sono offerte dalla Società per l’acquisto o la sottoscrizione al Prezzo Iniziale;

“Prezzo Iniziale” significa il prezzo al quale le azioni di un comparto sono offerte per la prima volta per l’acquisto o la sottoscrizione;

“Prospetto” significa il prospetto di volta in volta emesso dalla Società in relazione a uno o più fondi;

“Registro” significa il registro contenente l’elenco dei nomi degli Azionisti della Società;

“Regno Unito” significa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

“Regolamento” significa il Regolamento Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003, modificato dal Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) 2003 ed eventuali modifiche e sostituzioni di volta in volta in vigore;

“Relazione Annuale” significa una relazione redatta conformemente all’articolo 29 che segue;

“Revisori” significa i Revisori della Società di volta in volta in carica;

“Segretario” significa qualsiasi persona, impresa o società di volta in volta nominata dal Consiglio di Amministrazione per svolgere uno o più dei doveri del segretario della Società;

“Società Consociata” significa qualsiasi società di capitali che, in relazione alla persona interessata (che è una società di capitali) è una *holding* o una controllata di qualsiasi *holding* controllante di una società di capitali (o una controllata di una società di capitali) il cui capitale azionario emesso è almeno per un quinto di proprietà della persona interessata o di una sua consociata, ai sensi della parte precedente della presente definizione. Nel caso in cui la persona interessata sia una persona fisica o un’impresa o altra società non avente personalità giuridica, l’espressione “Consociata” significherà e comprenderà qualsiasi società di capitali controllata direttamente o indirettamente da tale persona;

“Società Controllata” significa una società controllata secondo quanto definito dalla sezione 155 della legge sulle società del 1963;

“Soggetto Statunitense” significa, salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, (i) un cittadino o residente degli Stati Uniti o di uno dei loro territori o possedimenti o aree soggette alla loro giurisdizione, (ii) una società di persone istituita o esistente secondo le leggi di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti; (iii) una società di capitali istituita secondo le leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi loro stato, territorio o possedimento, (iv) qualsiasi patrimonio o ente fiduciario, non soggetta all’imposta sul reddito statunitense sul proprio reddito che non è effettivamente collegato con lo svolgimento di un’attività commerciale all’interno degli Stati Uniti o che derivi da fonti esterne agli Stati Uniti, (v) qualsiasi patrimonio o ente fiduciario il cui esecutore, amministratore o amministratore fiduciario sia un Soggetto Statunitense; (vi) nella misura prevista nel regolamento, determinati enti fiduciari che erano Soggetti Statunitensi prima del 20 agosto 1996 e che scelgono di continuare ad essere trattate alla stregua di Soggetti Statunitensi;

“Spese Preliminari” significa le spese preliminari sostenute nella creazione della società o di un comparto (all’infuori dei costi della costituzione della società), l’ottenimento, da parte della Società, dell’approvazione della Banca Centrale come società di investimento designata ai sensi della Legge, la registrazione della Società presso qualsiasi altra autorità di regolamentazione e ogni offerta di azioni di un comparto al pubblico (compresi i costi relativi alla redazione e alla pubblicazione del prospetto) e potranno comprendere eventuali costi o spese (sostenute direttamente dalla Società o meno) sostenute in relazione a ogni successiva richiesta di quotazione di qualsiasi delle azioni della società o di un comparto presso una borsa valori o un mercato regolamentato e i costi di creare qualsiasi ente fiduciario o veicolo di

investimento al fine di facilitare gli investimenti nella Società o di un comparto;

“Tasse e Oneri” significa tutte le imposte di bollo e altre tasse, imposte, oneri governativi, commissioni di valutazione, di gestione di proprietà, per agenti, di intermediazione, bancarie, di trasferimento, di registrazione e altri oneri rispetto sia alla costituzione o all’aumento delle attività sia alla creazione, permuta, vendita, acquisto o cessione di azioni o all’acquisto o alla proposta di acquisto di investimenti o altro che siano o divengano pagabili rispetto, prima o al momento di qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, ma ad esclusione della commissione dovuta all’emissione delle azioni;

“USA” significa gli Stati Uniti d’America e i loro territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione;

“Valore Patrimoniale Netto” significa l’importo determinato per ogni singolo Giorno di Contrattazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente statuto;

“Valuta di Emissione” significa la valuta di emissione per un comparto, come specificata nel Prospetto;

- (b) I riferimenti a leggi e articoli e sezioni di leggi comprenderanno il riferimento a eventuali modifiche o revisioni di tali leggi di volta in volta in vigore.
- (c) Salvo i casi in cui ciò risulti in contrasto col contesto:-
 - (i) le parole al singolare comprenderanno il senso plurale e viceversa;
 - (ii) le parole al maschile comprenderanno anche il senso femminile;
 - (iii) le parole relative esclusivamente a persone fisiche comprenderanno anche le società o le associazioni o gli enti di persone, aventi o meno personalità giuridica;
 - (iv) la parola “potrà” va interpretata in senso permissivo e la parola “dovrà” va interpretata in senso imperativo;
 - (v) le espressioni contenute nel presente Statuto riferite alla forma scritta (anche qualora non sia esplicitamente richiesta la firma autografa dello scrivente, o altra espressione simile), andranno interpretate, salvo evidenza contraria, come comprensive di riproduzione a stampa, litografia, fotografia e qualsiasi altro modo di rappresentazione o riproduzione grafica di parole, fermo restando tuttavia che non comprenderanno la scrittura in forma elettronica ad eccezione di: (a) quanto disposto nel presente Statuto e/o (b) laddove la Società abbia autorizzato la ricezione di tali forme di comunicazioni inviate in formato elettronico. Le parole affini saranno interpretate allo stesso modo. Le espressioni nel presente Statuto riferite all’esecuzione di qualsiasi documento comprenderanno qualsiasi modo di esecuzione, con sigillo o firma autografa o qualsiasi tipo di firma elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le espressioni nel presente Statuto relative al ricevimento di qualsiasi comunicazione

elettronica saranno limitate, salvo evidenza contraria, al ricevimento nel modo concordato con la Società; e

- (vi) salvo evidenza contraria, l'utilizzo del termine "indirizzo" nel presente Statuto relativamente a comunicazioni elettroniche comprende qualsiasi numero o indirizzo o altro luogo utilizzato per tali comunicazioni.

2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- (a) Il regolamento contenuto nella tabella A del primo allegato alla legge sulle società del 1963 non sarà applicabile.
- (b) Ferme restando le disposizioni del Regolamento, l'attività della Società avrà inizio subito dopo la costituzione della Società, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
- (c) Le Spese Preliminari saranno pagabili dalla Società o dal Gestore degli Investimenti. Nella misura consentita dalle leggi applicabili, l'importo delle Spese Preliminari pagabili dalla Società potrà essere riportato nelle scritture contabili della Società e ammortizzato con le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le Spese Preliminari per i fondi saranno distribuite fra i fondi stessi pro rata. Il Consiglio di Amministrazione potrà regolare la distribuzione in seguito all'emissione di ulteriori classi di azioni.
- (d) La Società sosterrà anche i seguenti oneri e spese:-
 - (i) tutte le tasse e le spese eventualmente sostenute in collegamento all'acquisizione e all'alienazione dei beni della Società;
 - (ii) tutte le tasse eventualmente dovute sui beni, sul reddito e sulle spese imputabili alla Società;
 - (iii) tutti gli oneri di intermediazione, bancari e di altro tipo sostenuti dalla Società in relazione alle proprie operazioni commerciali;
 - (iv) tutte commissioni e le spese (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, se applicabile) dovute ai Revisori, ai consulenti legali della Società, a qualsiasi valutatore o altri prestatori di servizi alla Società, e le commissioni dovute al Depositario, al Gestore, all'Amministratore, al Gestore degli Investimenti e al Distributore riportati nel Prospetto unitamente alle commissioni e alle spese per i servizi di Sub-depositario;
 - (v) tutte le spese sostenute in relazione alla pubblicazione e alla fornitura di informazioni agli Azionisti e, in particolare, senza inficiare la natura generale di quanto sopra, il costo relativo alla stampa e alla distribuzione della Relazione Annuale, di qualsiasi relazione alla Banca Centrale o ad altre autorità di regolamentazione, la relazione semestrale o altre relazioni, qualsiasi prospetto e il costo della pubblicazione delle quotazioni dei prezzi e degli avvisi nella stampa finanziaria e tutti i costi di cancelleria, stampa e spedizione in relazione

alla preparazione e alla distribuzione di assegni, warrant, certificati fiscali e dichiarazioni;

- (vi) tutte le spese sostenute nel corso della registrazione della Società presso qualsiasi ente governativo o autorità di regolamentazione e dell'ottenimento della quotazione o contrattazione delle azioni della Società in una borsa o in un mercato regolamentato e dell'ottenimento di una valutazione delle azioni della Società da parte di un'agenzia di *rating*;
 - (vii) tutte le spese relative a procedimenti legali o amministrativi; e
 - (viii) tutte le spese sostenute in relazione alla conduzione ed alla gestione della Società, comprese, senza limitare la natura generale di quanto sopra, tutti i compensi ai Consiglieri, tutti i costi sostenuti per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli Azionisti e per l'ottenimento di deleghe in relazione a tali assemblee, tutti i premi assicurativi e le quote associative dovute e tutte le eventuali voci di spesa non ricorrenti e straordinarie.
- (e) A discrezione del Consiglio di Amministrazione e conformemente ai requisiti della Banca Centrale le commissioni e spese potranno essere prelevate dal reddito corrente, dalle plusvalenze realizzate e/o dalle attività.

3. **DEPOSITARIO, GESTORE, AMMINISTRATORE E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI**

- (a) Subito dopo la propria costituzione e prima dell'emissione di azioni (all'infuori delle Azioni di Sottoscrizione), la Società dovrà nominare:-
- (i) una persona, impresa o società che agisca da Depositario con la responsabilità della custodia sicura di tutte i beni della Società; e
 - (ii) (A) una persona, impresa o società che agisca quale Gestore; o
 - (B) (I) una persona, impresa o società che agisca quale Amministratore; e
 - (II) una persona, impresa o società che agisca quale Gestore degli Investimenti per la gestione degli investimenti della Società e dei clienti;

e il Consiglio di Amministrazione potrà affidare e conferire come opportuno al Depositario, al Gestore, all'Amministratore e al Gestore degli Investimenti nominati i poteri, i doveri, le facoltà e/o le funzioni da esso esercitabile in qualità di Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le condizioni, compreso il diritto a un compenso pagabile da parte della Società, e con i poteri di delega e le restrizioni che riterrà opportuni.

- (b) I termini della nomina di qualsiasi Depositario potranno autorizzare il Depositario stesso a nominare a sua volta (con poteri di sub-delega) sub-depositari, intestatari, agenti o delegati a spese della Società o meno e a

delegare qualsiasi dei propri doveri e funzioni di depositario a qualsiasi persona o persone così nominate, purché tale nomina sia stata preventivamente notificata alla Società e purché inoltre tale nomina, nella misura in cui al riguardi i beni della Società, cessi immediatamente alla cessazione della nomina del Depositario.

- (c) I termini della nomina di qualsiasi Gestore potranno autorizzare il Gestore stesso, previa approvazione della Banca Centrale, a nominare a sua volta sub-gestori, amministratori, gestori degli investimenti, consulenti per gli investimenti, distributori o altri agenti a spese del Gestore e a delegare qualsiasi dei propri doveri e funzioni a un'altra persona o persone così nominate, purché tale o tali nomine siano state preventivamente approvate dalla Società e purché inoltre ciascuna di tali nomine cessi immediatamente alla cessazione della nomina del Gestore.
- (d) I termini della nomina di qualsiasi Amministratore potranno autorizzare l'Amministratore stesso, conformemente ai requisiti delle Comunicazioni della Banca Centrale, a nominare a sua volta sub-gestori, amministratori, distributori o altri agenti a spese dell'Amministratore e a delegare qualsiasi dei propri doveri e funzioni a un'altra persona o persone così nominate, purché tale o tali nomine siano state preventivamente approvate dalla Società e purché inoltre ciascuna di tali nomine cesserà immediatamente alla cessazione della nomina dell'Amministratore.
- (e) Conformemente ai requisiti delle Comunicazioni della Banca Centrale, la nomina del Gestore degli Investimenti potrà essere revocata e potrà essere nominato un Gestore degli Investimenti sostitutivo e si potranno variare di volta in volta i termini della nomina di un Gestore degli Investimenti, autorizzandolo a nominare uno o più consulenti per gli investimenti o altri agenti e a delegare qualsiasi dei propri doveri e funzioni a un'altra persona o persone così nominate, purché tale o tali nomine siano state preventivamente approvate dalla Società e purché inoltre ciascuna di tali nomine cesserà immediatamente alla cessazione della nomina del gestore degli investimenti. Il Gestore degli Investimenti potrà anche ricevere l'incarico di distributore delle azioni con facoltà di nominare agenti di vendita.
- (f) La nomina del Depositario, del Gestore, dell'Amministratore e del Gestore degli Investimenti, come opportuno, sarà comunque soggetta alla previa approvazione della Banca Centrale e i contratti che nominano il Depositario, il Gestore, l'Amministratore e il Gestore degli Investimenti, come opportuno, in ogni caso saranno sottoposti alla Banca Centrale per la previa approvazione, e la Banca Centrale potrà sostituire il Depositario, il Gestore, l'Amministratore e il Gestore degli Investimenti, come opportuno, in qualsiasi momento.
- (g) Nel caso in cui il Depositario desideri ritirarsi o essere rimosso dalla carica, la Società farà tutto quanto in suo potere al fine di trovare una società disposta ad agire in qualità di Depositario, che dovrà essere approvata dalla Banca Centrale affinché agisca da Depositario, e così facendo la Società dovrà quindi nominare tale società quale Depositario in sostituzione del Depositario precedente. Nel caso in cui la nomina del Depositario della Società dovesse cessare per qualsiasi motivo senza che la Società abbia nominato un

Depositario sostitutivo, il Consiglio di Amministrazione dovrà o (i) riacquistare tutte le Azioni emesse o (ii) convocare un'Assemblea Generale Straordinaria della Società in cui si proporrà una Delibera Speciale per la liquidazione della Società e la nomina di un liquidatore che distribuirà i beni della Società conformemente all'articolo 32 e la nomina del Depositario non cesserà fin quando la Banca Centrale non abbia revocato la propria autorizzazione della Società.

- (h) Qualora il Gestore desideri ritirarsi o essere esonerato dal suo incarico il Consiglio di Amministrazione farà del suo meglio per reperire una persona, impresa o società disposta ad agire quale gestore, che dovrà essere approvata dalla Banca Centrale, e il Consiglio di Amministrazione nominerà quindi tale persona, impresa o società quale Gestore in sostituzione del Gestore precedente.

4. CAPITALE SOCIALE, I COMPARTI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- (a) Il capitale sociale versato della società sarà sempre pari al Valore Patrimoniale Netto della Società, determinato conformemente all'articolo 12 del presente statuto.
- (b) Il capitale sociale iniziale della Società è di euro 39.000, rappresentato da 39.000 azioni senza valore nominale e la Società potrà emettere fino a cinquecento miliardi di azioni senza valore nominale.
- (c) Si autorizza il Consiglio di Amministrazione, in modo generale e incondizionato, a esercitare tutti i poteri della Società di emettere Azioni della Società stessa ai sensi della sezione 20 della legge sulle società, Companies (Amendment) Act, del 1983. La quantità massima di azioni che si potrà emettere ai sensi dell'autorità conferita dal presente statuto sarà di cinquecento miliardi, fermo restando, tuttavia, che ogni azione che sia stata riacquistata sarà considerata come mai emessa ai fini del calcolo della quantità massima di azioni che si potranno emettere.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare all'Amministratore o al Gestore, come opportuno, o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o altra persona, i doveri relativi all'accettazione della sottoscrizione, al ricevimento dei pagamenti e all'assegnazione o emissione di nuove azioni.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione, a sua assoluta discrezione, potrà rifiutarsi di accettare qualsiasi richiesta di azioni della Società o potrà accettare qualsiasi richiesta per intero o in parte.
- (f) La Società non riconoscerà nessuna persona come detentore fiduciario di azioni e la Società non riconoscerà e non sarà vincolata (anche quando ne avrà notizia) da nessuna partecipazione di equità, contingente, futura o parziale in azioni o (con l'eccezione di quanto previsto dal presente statuto o di quanto richiesto dalla legge) qualsiasi altro diritto rispetto ad azioni, ad eccezione del diritto assoluto di titolarità del detentore registrato.

- (g) Le Azioni in Sottoscrizione non parteciperanno ai dividendi o alle attività attribuibili alle altre azioni emesse dalla Società e i dividendi e le attività nette attribuibili alle Azioni di Sottoscrizione saranno segregate dalle altre attività della Società e non ne faranno parte.
- (h) In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni la Società avrà facoltà di riacquistare le Azioni di Sottoscrizione o di procurare la cessione delle Azioni di Sottoscrizione a qualsiasi persona idonea ad essere titolare qualificato di azioni conformemente all'articolo 9 che segue.
- (i) La Società è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e ogni comparto potrà comprendere una o più classi di azioni della Società. Il comparto iniziale che la Società costituirà è il Value Fund. Con la preventiva approvazione della Banca Centrale, il Consiglio di Amministrazione di volta in volta potrà costituire ulteriori comparti per mezzo dell'emissione di una o più classi separate di azioni secondo i termini che il Consiglio di Amministrazione delibererà.
- (j) Il Consiglio di Amministrazione, di volta in volta e con l'assenso della Banca Centrale, potrà costituire una o più classi separate o serie di azioni nell'ambito di ogni comparto secondo i termini che il Consiglio di Amministrazione delibererà.
- (k) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di volta in volta di ridenominare qualsiasi classe esistente di azioni della Società e di procedere alla fusione di tale classe di azioni con qualsiasi altra classe di azioni della Società. Col preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti potranno convertire le azioni in una classe di azioni o comparto in azioni di un'altra classe o comparto della Società, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 che segue.
- (l) Al fine di consentire la ridenominazione o conversione delle azioni di una classe in azioni di un'altra classe, la Società potrà, in osservanza del Regolamento, intraprendere le azioni che risultassero necessarie per variare o abrogare i diritti collegati alle azioni di una classe da convertire in modo tale da sostituire tali diritti con i diritti collegati all'altra classe nella quale le azioni della classe originale vanno convertite.
- (m) Le attività e le passività di ogni classe e di ogni comparto saranno attribuite nel modo seguente:-
 - (i) i proventi derivanti dall'emissione di azioni rappresentanti una classe o un comparto saranno imputati nei libri contabili della Società a quella classe o a quel comparto e le attività e passività e i ricavi e le spese attribuibili ad esse saranno imputati alla classe o al comparto conformemente alle disposizioni del presente articolo;
 - (ii) nel caso in cui qualsiasi attività derivi da un'altra attività, tale attività derivata sarà imputata nei libri contabili della Società alla stessa classe o comparto delle attività da cui è stata derivata e in ogni valutazione di

un'attività, l'aumento o diminuzione di valore sarà imputato alla relativa classe o comparto; e

- (iii) nel caso in cui la società incorra in una passività relativa a qualsiasi bene di una classe o di un comparto specifico o a qualsiasi azione intrapresa in collegamento con un bene di una classe o di un comparto specifico, tale passività sarà attribuita alla relativa classe o comparto, a seconda dei casi;
- (iv) nel caso in cui un'attività o una passività della Società non si possa considerare attribuibile a una classe o a un comparto specifico, tale attività o passività, subordinatamente all'approvazione del Depositario, sarà attribuita a tutte le classi o a tutti i fondi pro rata al Valore Patrimoniale Netto di ogni classe o comparto.

Resta inteso che all'emissione di una classe di azioni rispetto a qualsiasi comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire Commissioni, Diritti e Oneri e spese correnti in base a criteri diversi da quelli applicabili nel caso di azioni di altre classi nel comparto.

- (n) Si dovranno mantenere registri separati rispetto a ogni classe di azioni e a ogni comparto.
- (o) Ferma restando qualsiasi disposizione statutaria o norma di legge contraria, qualsiasi passività incorsa per conto di o attribuibile a qualsiasi comparto della Società sarà estinta unicamente a fronte delle attività di quel comparto; né la Società, né un Consigliere, curatore, ispettore, liquidatore, liquidatore provvisorio o altri applicheranno o saranno obbligati ad impiegare le attività di tale comparto per soddisfare le passività incorse per conto di o attribuibili ad altri comparti.
- (p) Ogni contratto, accordo, disposizione o operazione concluso dalla Società includerà i seguenti termini impliciti:
 - (i) la parte o le parti contraenti con la Società non cercheranno, in nessun procedimento né con qualsivoglia altro mezzo o in qualsivoglia luogo, di ricorrere alle attività di un comparto per l'estinzione intera o parziale di una passività non incorsa per conto di quel comparto;
 - (ii) qualora una parte contraente con la Società riuscisse, con qualsivoglia mezzo o in qualsivoglia luogo, a ricorrere alle attività di un comparto per estinguere, per intero o in parte, una passività non incorsa per conto di quel comparto, la parte contraente sarà ritenuta responsabile nei confronti della Società del pagamento di una somma equivalente al valore del beneficio così tratto; e
 - (iii) qualora una parte contraente con la Società dovesse riuscire a impossessarsi o pignorare con qualsiasi mezzo, o altrimenti promuovere un'azione per escutere le attività di un comparto in relazione ad una passività non incorsa per conto di quel comparto, la parte contraente deterrà le attività o i proventi diretti o indiretti della

vendita di tale attività su base fiduciaria (on trust) per la Società e terrà tali attività o proventi quale proprietà fiduciaria separata e identificabile.

- (q) Tutti gli importi recuperabili dalla Società derivanti da una qualsiasi delle proprietà fiduciarie descritte nell'Articolo 4(p)(iii) saranno accreditati a fronte delle passività concorrenti in conformità ai termini impliciti esposti nell'Articolo 4(p).
- (r) Ogni attività o importo recuperato dalla Società in conformità ai termini impliciti esposti nell'Articolo 4(p) o con qualsivoglia altro mezzo o in qualsivoglia luogo nei casi indicati in quei paragrafi, dovrà essere applicato, dopo la detrazione o il pagamento dei costi di recupero, in modo da compensare il comparto.
- (s) Qualora le attività attribuibili ad un comparto siano utilizzate per l'estinzione di una passività non attribuibile a quel comparto, così che tali attività o relative compensazioni non possano reintegrate nel comparto interessato, gli Amministratori, con il consenso del Depositario, certificheranno o faranno certificare il valore delle attività perse per quel comparto e trasferiranno o erogheranno, a fronte delle attività del comparto o dei comparti ai quali la passività era attribuibile, attività o importi sufficienti per restituire al comparto interessato il valore delle attività o degli importi persi e ciò sarà fatto prima di soddisfare ogni altro ricorso contro tale comparto o comparti.
- (t) Un comparto non è una persona giuridica separata dalla Società ma la Società può far causa e a sua volta essere citata in causa in relazione ad un comparto e può esercitare gli stessi diritti di compensazione, se ve ne sono, come tra i propri comparti secondo le leggi vigenti sulle società; la proprietà di un comparto è soggetta alle stesse ordinanze che il tribunale emana rispetto ad una persona giuridica separata.

5. **CERTIFICATI AZIONARI, CONFERME DI PROPRIETÀ E CERTIFICATI AL PORTATORE**

- (a) La titolarità di un Azionista rispetto alle azioni sarà attestata dall'inserimento del suo nome, indirizzo e numero di azioni detenute nel Registro che sarà conservato nel modo richiesto dalla legge, fermo restando che nessuna persona che detenga una partecipazione inferiore alla Partecipazione Minima sarà inserita nel Registro come Azionista.
- (b) Un Azionista il cui nome appare nel Registro riceverà una conferma della proprietà o/e uno o più certificati azionari (emessi col sigillo della Società e firmati dal Depositario) rappresentanti il numero di azioni detenute dall'Azionista stesso, fermo restando, tuttavia, che non sarà emesso nessun certificato azionario se non su richiesta di un Azionista e consenso del Consiglio di Amministrazione.

- (c) Nel caso in cui un certificato azionario sia danneggiato o reso illeggibile o ne venga denunciata la perdita, il furto o la distruzione, un nuovo certificato azionario rappresentante le stesse azioni potrà essere rilasciato all'Azionista su richiesta, subordinatamente alla consegna del vecchio certificato azionario oppure (in caso di denuncia di perdita, furto, o distruzione) una volta soddisfatte le condizioni relative a prove documentali e indennità e al pagamento delle spese vive eccezionali della Società in relazione alla richiesta, nella misura ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.
- (d) Il Registro si potrà tenere su nastro magnetico o con un altro sistema meccanico o elettrico, purché sia possibile produrne prove leggibili, atte a soddisfare i requisiti delle leggi applicabili e del presente Statuto.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione farà sì che i seguenti dettagli siano inseriti nel Registro, in aggiunta a quelli il cui inserimento è richiesto dalla legge:-
 - (i) il nome e l'indirizzo di ogni Azionista (salvo il caso di contitolari, deve essere inserito solo l'indirizzo del primo titolare nominato), una dichiarazione delle azioni di ogni classe dallo stesso detenute e l'importo pagato o concordato per il pagamento rispetto a dette azioni;
 - (ii) la data di inserimento di ogni persona nel registro in qualità di Azionista; e
 - (iii) la data in cui qualsiasi persona ha cessato di essere Azionista.
- (f)
 - (i) Il Registro si dovrà tenere in modo tale da evidenziare in qualsiasi momento gli Azionisti della Società in ogni dato momento e le azioni rispettivamente detenute da tali Azionisti.
 - (ii) Il Registro sarà disponibile per ispezioni presso la sede legale della Società in ottemperanza della legge. Un Azionista avrà facoltà di ispezionare esclusivamente la voce del Registro che lo riguarda.
 - (iii) La Società potrà chiudere il Registro per un periodo o periodi non superiori, in totale, a trenta giorni ogni anno.
- (g) Il Consiglio di Amministrazione non è obbligato a registrare più di quattro persone come contitolari di una o più azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da più persone, il Consiglio di Amministrazione non sarà obbligato a emettere, per tale azione, più di una conferma di proprietà o certificato azionario e l'emissione di una conferma di proprietà o certificato azionario al primo nominato di più contitolari costituirà consegna sufficiente per tutti.
- (h) Nel caso in cui due o più persone siano registrate come titolari di azioni, saranno considerati alla stregua di detentori congiunti, subordinatamente alle seguenti disposizioni:-
 - (i) i contitolari di azioni saranno responsabili, separatamente, oltre che solidalmente, rispetto a tutti i pagamenti da effettuare rispetto a tali azioni;

- (ii) ciascuno di tali contitolari di azioni potrà emettere ricevute per quietanza in relazione a qualsiasi dividendo, bonus o restituzione di capitale pagabile a detti contitolari;
 - (iii) solo il primo nominato dei contitolari di un'azione avrà diritto alla consegna del certificato azionario relativo a tale azione o a ricevere la convocazione alle assemblee generali della Società da parte della Società stessa. La consegna di un certificato azionario al primo nominato dei contitolari costituirà consegna efficace per tutti, e qualsiasi comunicazione data al primo nominato dei contitolari sarà considerata una comunicazione data a tutti i contitolari;
 - (iv) il voto del primo nominato dei contitolari che esprime un voto di persona o per procura sarà accettato a esclusione dei voti degli altri contitolari; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente articolo, il primo nominato sarà determinato in base all'ordine in cui i nomi dei contitolari sono riportati nel Registro;
-
- (i) La Società avrà facoltà di emettere col proprio sigillo un certificato al portatore che dichiara che il portatore del certificato stesso ha diritto alle azioni specificate nel certificato, purché tale certificato al portatore sia firmato dal Depositario e fermo restando che tale certificato al portatore potrà essere emesso a discrezione del Consiglio di Amministrazione subordinatamente al pagamento, da parte dell'Azionista, dei costi sostenuti dalla Società o dall'Amministratore o dal Gestore, come opportuno, compresi i costi di assicurazione, in relazione all'emissione e alla consegna del certificato al portatore e che un azionista avrà facoltà di rinunciare a tutte le proprie conferme scritte di proprietà o certificati azionari e ricevere al loro posto uno o più certificati azionari rappresentanti nel complesso un pari numero di azioni.
 - (j) La Società dovrà riconoscere il portatore di un certificato al portatore come il titolare assoluto delle azioni rappresentate da tale certificato al portatore e non sarà vincolata da alcuna comunicazione in contrario, né sarà vincolata a prendere atto o occuparsi dell'esecuzione di qualsiasi *trust* e tutte le persone potranno agire di conseguenza e la Società non sarà vincolata, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e ad eccezione di quanto ordinato da un tribunale competente o richiesto per legge, a riconoscere (anche quando le fosse comunicato) alcun diritto per interposta persona rispetto sul certificato al portatore. La ricevuta del portatore di un certificato al portatore per qualsiasi importo pagabile rispetto alle azioni rappresentate da tale certificato al portatore costituirà valida quietanza per la società.
 - (k) La Società potrà emettere tali certificati al portatore, sia a sottoscrittori iniziali nella società (se da loro richiesto) sia ad Azionisti esistenti rispetto ad azioni già detenute da tali Azionisti. Il detentore di un certificato al portatore sarà considerato in tutto e per tutto un azionista della Società.
 - (l) All'emissione di un certificato al portatore, la Società dovrà inserire nel Registro le seguenti informazioni:-

- (i) il fatto che il certificato al portatore è stato emesso;
 - (ii) una dichiarazione delle azioni comprese nel certificato al portatore, che distingua ogni azione in base al relativo numero, sempre che l'azione ne abbia uno;
 - (iii) la data di emissione del certificato al portatore.
- (m) Quando un Azionista esistente richiede un certificato al portatore, la Società, all'emissione del certificato al portatore, dovrà cancellare dal Registro il nome dell'Azionista in questione come se avesse cessato di essere un Azionista e le uniche informazioni risultanti sul Registro in relazione a quell'azionista saranno le informazioni previste dal precedente articolo 5(l)(i), (ii) e (iii).
- (n) Quando un Azionista non desidera che tutte le proprie azioni siano rappresentate da uno o più certificati al portatore, la Società, su richiesta dell'Azionista, potrà emettere una conferma scritta della proprietà o certificato azionario rispetto al resto delle azioni dell'azionista e il Registro sarà modificato di conseguenza.
- (o) Un Azionista avrà facoltà di riconsegnare uno o tutti i suoi certificati al portatore e ricevere in loro sostituzione una conferma di proprietà o certificato azionario rispetto alle sue azioni.
- (p) Nel caso in cui un Azionista non desideri che tutte le azioni rappresentate dal certificato o dai certificati al portatore che ha riconsegnato siano rappresentate da una conferma di proprietà o certificato azionario, il resto di tali azioni sarà rappresentato da uno o più nuovi certificati al portatore, in base a quanto richiesto dall'Azionista.
- (q) Il Consiglio di Amministrazione avrà inoltre facoltà di imputare a un Azionista l'onere eventualmente deliberato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione rispetto al costo di qualsiasi scambio fra certificati al portatore e conferme di proprietà o certificati azionari.

6. **GIORNI DI CONTRATTAZIONE**

Subordinatamente alle disposizioni riportate qui di seguito, tutte le emissioni e i rimborsi di azioni dovranno essere effettuati o eseguiti con efficacia in un qualsiasi Giorno di Contrattazione, fermo restando che la Società potrà assegnare azioni in un dato Giorno di Contrattazione sulla base del fatto che le azioni saranno emesse a fronte dell'effettivo ricevimento di fondi da parte del sottoscrittore per azioni e che nel caso in cui la Società non riceva gli importi di sottoscrizione rispetto a tale assegnazione entro il periodo specificato nel Prospetto o entro un altro periodo eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, tale assegnazione sarà considerata annullata.

7. **EMISSIONE DI AZIONI**

- (a) Subordinatamente a quanto disposto qui di seguito e al Regolamento, la società, in o con effetto da qualsiasi Giorno di Contrattazione, a fronte del ricevimento da parte sua o per suo conto di quanto segue:-

- (i) una richiesta di azioni nella forma di volta in volta determinata dalla Società; e
- (ii) le dichiarazioni relative alla condizione del richiedente, alla sua residenza e quant'altro di volta in volta richiesto dalla Società; e
- (iii) il pagamento delle azioni nel modo di volta in volta specificato dalla Società, fermo restando che se la Società riceve il pagamento relativo alle azioni in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, la Società convertirà o farà sì che siano convertiti gli importi ricevuti nella Valuta di Emissione e avrà facoltà di dedurre tutte le spese sostenute nella conversione di tali importi;

potrà emettere tali azioni al valore patrimoniale netto per ogni azione ottenibile al momento rispetto all'emissione di azioni (o, a discrezione della Società nel precedente caso (iii) al valore patrimoniale netto per ogni azione del Giorno di Contrattazione immediatamente successivo alla conversione nella valuta di emissione degli importi ricevuti) o potrà assegnare tali azioni in attesa dell'effettivo ricevimento dei fondi, fermo restando che se la Società non riceve effettivamente dei fondi rappresentanti l'importo di sottoscrizione entro il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà annullare la relativa assegnazione di azioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di assegnazione o emissione di azioni e potrà cessare di offrire azioni della Società per l'assegnazione o la sottoscrizione per un periodo determinato o meno.

- (b) La Società avrà facoltà di ricevere titoli o altri Investimenti da un richiedente le azioni e di vendere, alienare o altrimenti convertire tali titoli o Investimenti in contanti e di utilizzare tali contanti (al netto delle eventuali spese sostenute nella conversione) per l'acquisto di azioni nella società conformemente alle disposizioni del presente statuto.
- (c) Non saranno effettuate emissioni rispetto a una richiesta che porterebbe il richiedente a detenere una partecipazione inferiore alla Partecipazione Minima.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di emettere Azioni Frazionarie nei casi in cui l'importo di sottoscrizione ricevuto dalla Società sia insufficiente per l'acquisto di un numero intero di azioni, fermo restando, tuttavia, che le Azioni Frazionarie non daranno diritti di voto e fermo restando inoltre che il valore patrimoniale netto di un'Azione Frazionaria di qualsiasi classe di azioni dovrà essere calcolato sulla base dell'ammontare che tale Azione Frazionarie rappresenta rispetto a un'azione intera della stessa classe di azioni al momento dell'emissione e che il dividendo pagabile su tali Azioni Frazionarie sarà regolato in modo analogo.
- (e) Subordinatamente a quanto previsto qui di seguito, un titolare di azioni in qualsiasi comparto (le "Azioni del Comparto Originale") potrà, con la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta convertire tutte o una parte di tali azioni ("Conversione") aventi il valore minimo al momento della conversione di volta in volta deliberato dal Consiglio di

Amministrazione in azioni di un altro comparto (le “Azioni del Nuovo Comparto”) o esistente o la cui costituzione sia stata concordata secondo i termini riportati qui di seguito:-

- (i) la Conversione potrà essere esercitabile da detto titolare (qui di seguito denominato il “Richiedente del Comparto”) dandone notifica (nel seguito denominata “Notifica di Conversione del Comparto”) che sarà irrevocabile e dovrà essere depositata da un Azionista in forma scritta presso la sede dell’Amministratore o del Gestore, come opportuno, e accompagnata dai certificati azionari debitamente girati dal Richiedente del Comparto o dal certificato al portatore emesso dalla Società o da qualsiasi altra prova di proprietà, successione o cessione ritenute soddisfacenti dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle cedole per dividendi non maturati;
- (ii) la Conversione di azioni comprese in una Notifica di Conversione del Comparto consegnata al Consiglio di Amministrazione o al Gestore, come opportuno, in qualsiasi giorno che non sia un Giorno di Contrattazione sarà eseguita il Giorno di Contrattazione immediatamente successivo al ricevimento della notifica di conversione;
- (iii) la Conversione delle Azioni del Comparto Originale comprese nella Notifica di Conversione del Comparto sarà effettuata mediante il rimborso di tali Azioni del Comparto Originale (ma senza il trasferimento degli importi relativi al rimborso al Richiedente del Comparto) e l’emissione di Azioni del Nuovo Comparto, con le operazioni di rimborso ed emissione aventi effetto il Giorno di Contrattazione previsto dal paragrafo (b) del presente articolo;
- (iv) il numero di Azioni del Nuovo Comparto da emettere alla conversione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione o dal Gestore, come opportuno, secondo (nella misura possibile) la seguente formula:-

$$NS = \frac{[A \times B \times C]}{E}$$

dove:-

NS = il numero di Azioni del Nuovo Comparto che saranno emesse; e

A = il numero di Azioni del Comparto Originale da convertire; e

B = il prezzo di rimborso delle azioni del Comparto Originale nel relativo Giorno di Contrattazione; e

C = il tasso di cambio determinato dal Consiglio di Amministrazione per la conversione della Valuta di Emissione delle Azioni del Comparto Originale nella valuta di emissione delle Azioni del Nuovo Comparto;

E = il prezzo di emissione delle Azioni del Nuovo Comparto al relativo giorno di contrattazione; e

(v) alla conversione, la Società provvederà all'assegnazione di attività o contanti rappresentanti il valore di NS, come definito al precedente punto (e)(iv), alla classe di azioni comprendente le Azioni del Nuovo Comparto.

8. PREZZO PER AZIONE

- (a) Il Prezzo Iniziale per azione e il Periodo di Offerta Iniziale saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione e la Commissione pagabile sul Prezzo Iniziale e il Periodo di Offerta Iniziale relativi a ogni comparto saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
- (b) Il prezzo per azione in qualsiasi Giorno di Contrattazione successivo al Periodo di Offerta Iniziale sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per azione applicabile in caso di emissione di azioni come determinato conformemente agli articoli 12 e 13.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere che una persona che fa richiesta di azioni paghi alla Società, oltre al prezzo per azioni, le commissioni e le Tasse e Oneri rispetto alle azioni, come di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- (d) Subordinatamente alle disposizioni del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, in un o con effetto da un qualsiasi Giorno di Contrattazione, potrà emettere azioni a condizioni che prevedano che il relativo pagamento sia effettuato mediante il conferimento alla Società di qualsiasi investimento di volta in volta detenuto o che potrebbe essere detenuto ai sensi del presente statuto e in relazione ai quali varranno le seguenti disposizioni:-
 - (i) il Consiglio di Amministrazione dovrà poter ritenere che i termini di qualsiasi tale permuta non siano tali da poter ledere gli interessi degli Azionisti nel comparto pertinente;
 - (ii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore al numero che sarebbe stato emesso con pagamento in contanti, secondo quanto stabilito in precedenza, in base al criterio che l'importo di tali contanti era pari al valore degli investimenti da assegnare alla Società secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione nel relativo Giorno di Contrattazione;

- (iii) non sarà emessa nessuna azione prima della consegna degli investimenti al Depositario, in modo soddisfacente per il Depositario stesso;
 - (iv) eventuali Tasse e Oneri derivanti dal conferimento di tali investimenti alla Società saranno pagati dalla persona a cui le azioni verranno emesse;
 - (v) il Depositario dovrà poter ritenere che i termini di emissione delle azioni non siano tali da poter ledere gli interessi degli Azionisti esistenti nel comparto pertinente.
- (e) Non sarà emessa nessuna azione in qualsiasi Giorno di Contrattazione in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Società sia sospesa ai sensi dell'articolo 12 che segue.

9. TITOLARI QUALIFICATI

- (a) Il Consiglio di Amministrazione o il Gestore, come opportuno, può imporre le restrizioni che ritiene necessarie per assicurare che nessuna azione, direttamente o per interposta persona, sia acquistata o detenuta da:-
- (i) qualsiasi persona in violazione di qualsiasi legge o requisito di un paese o autorità governativa o in virtù del quale tale persona non è legittimata a detenere tali azioni; oppure
 - (ii) qualsiasi Soggetto Statunitense salve le esenzioni previste dalla legge del 1933 (U.S. Securities Act), come modificata; oppure
 - (iii) qualsiasi persona la cui partecipazione comporterebbe, o potrebbe comportare, l'obbligo della Società di registrarsi come "società di investimento" ai sensi della legge del 1940 (U.S. Investment Company Act); oppure
 - (iv) qualsiasi persona che sia un investitore secondo un piano di agevolazione, ai sensi della sezione 2510.3-10(1)(f)(2) del regolamento del Ministero del Lavoro degli Stati Uniti, se tale persona insieme ad altri investitori secondo piani di agevolazione, siano o meno Soggetti Statunitensi, detiene o detterebbe, in totale, il 25 per cento o più delle azioni emesse; oppure
 - (v) qualsiasi persona o persone in circostanze che (avendo un impatto diretto o indiretto su tale persona o persone, sia considerate da sole o unitamente a una o più altre persone collegate o meno, o in qualsiasi altra circostanza che appaia rilevante al Consiglio di Amministrazione) nell'opinione del Consiglio di Amministrazione potrebbero portare la Società a incorrere in passività tributarie o sopportare svantaggi pecuniari o amministrativi in cui altrimenti non sarebbe incorsa né avrebbe sopportato; oppure

- (vi) qualsiasi persona che non fornisca informazioni o dichiarazioni richieste dallo Statuto entro sette giorni da una richiesta in tal senso inviata dal Consiglio di Amministrazione;

e il Consiglio di Amministrazione potrà (i) rifiutare a sua discrezione qualsiasi sottoscrizione di azioni o trasferimento di azioni a qualsiasi persona esclusa dall'acquisto o dalla detenzione di azioni; e (ii) ai sensi del successivo articolo 9(c) riacquistare o richiedere il trasferimento in qualsiasi momento delle azioni detenute da azionisti esclusi dall'acquisto o dalla detenzione di azioni.

- (b) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presumere senza effettuare indagini di sorta che nessuna delle azioni sia detenuta in modo tale da legittimare il Consiglio di Amministrazione a notificare un avviso rispetto a ciò ai sensi del successivo articolo 9(c)(i). Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito a una richiesta di azioni o in qualsiasi altro momento e occasionalmente, richiedere che siano fornite le prove e/o le dichiarazioni in relazione alle questioni su riportate nei modi che, a sua discrezione, riterrà sufficienti o che richiederà ai fini di qualsiasi restrizione imposta ai sensi di quanto sopra. Nel caso in cui tali prove e/o dichiarazioni non siano fornite entro un periodo ragionevole (non inferiore a ventuno giorni in seguito alla consegna della notifica che le richieda) come specificato dal Consiglio di Amministrazione in detta notifica, il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, trattare ogni azione detenuta da tale titolare o contitolare come se la loro detenzione fosse tale da delegittimarlo ad inviare un avviso rispetto a ciò, ai sensi dell'articolo 9(c)(i).
- (c) (i) Se il Consiglio di Amministrazione verrà a sapere che una o più azioni sono detenute o potrebbero essere detenute, direttamente o per interposta persona da una o più persone in violazione delle restrizioni imposte ai sensi dal precedente articolo 9 (a) (le "azioni rilevanti"), il Consiglio di Amministrazione può avvisare la persona o le persone a nome delle quali le azioni rilevanti sono registrate, richiedendo loro di cederle (e/o di provvedere all'alienazione degli interessi in esse) a un soggetto che, a parere del Consiglio di Amministrazione, non è idoneo a detenere azioni in virtù del precedente articolo 9(a) (un "soggetto qualificato") o di inoltrare una richiesta scritta per il rimborso delle azioni rilevanti conformemente allo Statuto. Se una persona cui viene notificato un avviso ai sensi del presente articolo, entro ventun giorni dalla consegna di tale avviso (o il maggior periodo di tempo ritenuto ragionevole dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio) non trasferisce le azioni rilevanti a un soggetto qualificato, non richiede alla Società di rimborsare le azioni rilevanti o non dimostra in modo soddisfacente per il Consiglio di Amministrazione (il cui giudizio sarà definitivo e vincolante) di non essere soggetta a tali restrizioni, al termine di detto periodo di ventun giorni il Consiglio di Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio provvedere al rimborso di tutte le azioni rilevanti in qualsiasi giorno o giorni che il Consiglio di Amministrazione potrà, col previo consenso scritto del Depositario, determinare, o approvare la cessione di tutte le azioni rilevanti a un soggetto qualificato conformemente al successivo articolo (iii) e il titolare delle azioni rilevanti sarà obbligato

a consegnare immediatamente il suo certificato azionario o i suoi certificati azionari o altre eventuali prove della proprietà al Consiglio di Amministrazione e avrà diritto a nominare una persona affinché firmi a suo nome i documenti eventualmente richiesti al fine del rimborso o del trasferimento delle azioni rilevanti da parte della Società.

- (ii) Una persona che viene a conoscenza del fatto di detenere o di essere in possesso di azioni rilevanti dovrà immediatamente, a meno che non abbia già ricevuto un avviso ai sensi del precedente articolo 9(a), trasferire tutte le proprie azioni rilevanti a un soggetto qualificato oppure inoltrare una richiesta scritta di rimborso per tutte le sue azioni rilevanti in conformità allo Statuto.
 - (iii) Una cessione di azioni rilevanti organizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 9(c)(i), dovrà avvenire in forma di vendita al migliore prezzo ragionevolmente ottenibile e potrebbe interessare tutte o solo una parte delle azioni rilevanti con un saldo disponibile per il rimborso in conformità alle presenti disposizioni o per la cessione ad altri soggetti qualificati. I pagamenti ricevuti dalla Società per le azioni rilevanti oggetto di cessione, subordinatamente al successivo articolo 9(c)(iv), saranno effettuati al soggetto le cui azioni sono state in tal modo cedute.
 - (iv) Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a soggetti di cui al precedente articolo 9(c)(i), (ii) oppure (iii) sarà subordinato all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste ai fini dei controlli valutari e l'importo dovuto a tali soggetti sarà depositato dalla Società presso una banca per il pagamento a tali soggetti all'ottenimento di tali autorizzazioni, a fronte della restituzione del certificato o dei certificati rappresentanti le azioni rilevanti precedentemente detenute da tale soggetto. Al deposito del suddetto importo, tali soggetti non avranno alcun titolo residuo su tali azioni rilevanti o su alcuna di esse, né alcuna pretesa nei confronti della Società rispetto ad esse ad eccezione del diritto di ricevere l'importo depositato (senza interesse) all'ottenimento delle autorizzazioni suddette.
 - (v) Il Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a motivare alcuna decisione, determinazione o dichiarazione presa o effettuata in conformità alle presenti disposizioni. L'esercizio dei poteri conferiti dalle presenti disposizioni non sarà messo in questione o invalidato in nessun caso con l'argomentazione che non vi erano prove sufficienti della proprietà diretta o tramite interposta persona di azioni da parte di un soggetto o che il vero proprietario diretto o titolare effettivo di azioni era diverso da quello che appariva al consiglio di amministrazione alla relativa data, purché tali poteri siano esercitati in buona fede.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare che le disposizioni del precedente articolo 9 non siano applicate, in tutto o in parte, per un periodo di

tempo determinato o meno, nel caso di Soggetti Statunitensi o potrà incorporare nel Prospetto ulteriori restrizioni in relazione alle vendite a Soggetti Statunitensi o procedure dettagliate cui si dovrà attenere l'Amministratore o il Gestore, come opportuno, in caso di vendite a Soggetti Statunitensi.

10. RIMBORSO DI AZIONI

- (a) La Società potrà riacquistare le proprie azioni interamente versate in circolazione in qualsiasi momento in conformità alle regole e alle procedure previste nel presente statuto e nel Prospetto. Un Azionista potrà in qualsiasi momento richiedere irrevocabilmente alla Società di riacquistare tutte o qualsiasi numero delle sue azioni della Società trasmettendo una richiesta di rimborso di azioni alla Società e, salvo diverse disposizioni previste nel prospetto per ciascun comparto, qualsiasi richiesta di rimborso avrà effetto il Giorno di Contrattazione successivo al ricevimento della richiesta stessa, in conformità alle procedure specificate nel Prospetto.
- (b) Una richiesta di rimborso di azioni dovrà avvenire nella forma prescritta dalla Società, dovrà essere irrevocabile ed essere depositata da un Azionista in forma scritta presso la sede legale della Società, o presso la sede della persona fisica o giuridica designata di volta in volta dalla Società in qualità di proprio agente per il rimborso di azioni e, su richiesta della Società, dovrà essere accompagnata da un certificato azionario (debitamente girato dall'Azionista), se applicabile, o da adeguate prove della successione o della cessione, a soddisfazione della Società, se applicabile.
- (c) Al ricevimento di una richiesta di rimborso di azioni debitamente compilata, la Società riacquisterà le azioni secondo quanto richiesto il Giorno di Contrattazione in cui la richiesta di rimborso ha effetto, subordinatamente a eventuali sospensioni dell'obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 12 che segue. Le azioni del capitale della Società, riacquistate dalla società stessa, saranno annullate.
- (d) Il prezzo di rimborso per azione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto applicabile nel caso di rimborsi di azioni ottenibile nel Giorno di Contrattazione in cui la richiesta di rimborso ha effetto, al netto delle deduzioni, oneri o commissioni eventualmente specificati nel Prospetto, secondo quanto previsto nel presente statuto.
- (e) Ordinariamente, il pagamento a un Azionista ai sensi del presente articolo sarà effettuato nella Valuta di Emissione, o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio per la conversione della data del pagamento e sarà inviato entro quattordici giorni dopo il Giorno di Contrattazione in cui si effettua il rimborso, secondo quanto previsto nel precedente articolo 10(a).
- (f) Al rimborso di soltanto una parte delle azioni detenute da un Azionista, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'emissione gratuita di un certificato azionario modificato o di un'altra prova di proprietà relativa alle azioni residue.

- (g) Nel caso in cui un rimborso di soltanto una parte di una partecipazione azionaria di un Azionista lasci l'Azionista stesso in possesso di una partecipazione inferiore alla Partecipazione Minima, il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene opportuno, richiedere che la Società riacquisti l'intera partecipazione di quell'Azionista.
- (h) Se la Società riceve richieste di rimborso di azioni rispetto al dieci per cento o più delle azioni in circolazione in qualsiasi Giorno di Contrattazione in una classe o comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di limitare il numero totale di azioni rimborsate al dieci per cento delle azioni in circolazione in tale classe o comparto e in questo caso tutte le relative richieste saranno ridotte pro rata al numero di azioni il cui rimborso è richiesto. Il saldo rimanente di tali azioni nel comparto o nella classe, a seconda dei casi, sarà rimborsato nel Giorno di Contrattazione successivo, subordinatamente alle disposizioni del presente articolo 10(h) e in via prioritaria rispetto alle richieste di rimborso ricevute successivamente.
- (i) A discrezione del Consiglio di Amministrazione e con la sanzione di una Delibera Ordinaria, la Società potrà soddisfare qualsiasi domanda di rimborso di azioni con la cessione a quegli Azionisti di beni della Società in specie, FERMO RESTANDO CHE nel caso di una richiesta di rimborso rispetto ad azioni rappresentanti fino al 5 per cento del capitale azionario della Società o di un comparto o con l'assenso di un Azionista che presenta tale richiesta di rimborso, si potrà procedere alla cessione di beni senza la sanzione di una Delibera Ordinaria e SEMPRE FERMO RESTANDO CHE la natura dei beni e il tipo di beni da trasferire a ogni Azionista saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri che il Consiglio di Amministrazione stesso, a loro esclusiva discrezione, considererà equi e non pregiudizievoli per gli interessi dei rimanenti Azionisti. Su richiesta dell'Azionista che presenta tale richiesta di rimborso, la Società potrà procedere alla vendita di tali beni e trasmetterne i proventi all'Azionista.
- (j) Nel caso in cui la Società sia tenuta a dedurre, trattenere o dichiarare ai fini fiscali rispetto a una cessione di azioni da parte di un Azionista (mediante rimborso di azioni, trasferimento di azioni o altro) o a fronte del pagamento di una distribuzione a un Azionista (in contanti o meno), il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di provvedere al rimborso e all'annullamento di un numero di azioni dell'Azionista sufficiente, al netto della deduzione di qualsiasi onere di rimborso, per saldare l'eventuale passività tributaria e il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutarsi di registrare un cessionario come Azionista fino a quando non avrà ricevuto dal cessionario le dichiarazioni eventualmente richieste in merito alla sua residenza o condizione. La Società procederà a saldare l'imposta dovuta.
- (k) Nel caso in cui la Società riceva una richiesta di rimborso di Azioni da un Azionista rispetto al quale la Società sia tenuta a dichiarare, dedurre o trattenere imposte, la Società avrà facoltà di dedurre dai Proventi del rimborso l'importo relativo a tassazione che la Società è tenuta a dichiarare, dedurre o trattenere e procederà a saldare l'imposta dovuta.

11. RIMBORSO TOTALE

- (a) Autorizzata da una Risoluzione Ordinaria degli Azionisti o degli Azionisti di un comparto o classe, la Società potrà rimborsare tutte le azioni della Società, della classe o del comparto al Valore Patrimoniale Netto di tali azioni.
- (b) Se così ha deliberato il Consiglio di Amministrazione, purché sia stato notificato un preavviso scritto agli Azionisti di almeno ventun giorni, la Società potrà rimborsare tutte le (ma non solo alcune) azioni della Società o rappresentanti un qualsiasi comparto (salvo le eventuali Azioni di Sottoscrizione al momento in circolazione).
- (c) Se tutte le azioni della Società, della classe o del comparto devono essere rimborsate secondo quanto detto in precedenza, la Società, con l'approvazione di una Delibera Ordinaria degli Azionisti, potrà dividere fra gli Azionisti in specie tutte o parte delle attività della Società, classe o comparto sulla base del valore delle azioni detenute al momento da ogni azionista secondo quanto determinato conformemente all'articolo 12 che segue.
- (d) Se tutte le azioni della Società devono essere rimborsate secondo quanto detto in precedenza, la Società, con l'approvazione di una Delibera Ordinaria degli Azionisti, potrà dividere fra gli Azionisti in specie tutte o alcune delle attività della società sulla base del valore delle azioni detenute al momento da ogni azionista secondo quanto determinato conformemente all'articolo 12 che segue.
- (e) Se tutte le Azioni devono essere rimborsate secondo quanto riportato in precedenza e si propone la cessione o la vendita a un'altra società (nel seguito denominata "la cessionaria") dell'attività o delle proprietà della Società, del comparto o della classe o di una o più delle attività della società, del comparto o della classe, la Società, il comparto o la classe potrà, in presenza di una Delibera Speciale degli Azionisti che conferisca una procura generale al Consiglio di Amministrazione o una procura rispetto a una specifica soluzione, ricevere a compensazione totale o parziale della cessione o vendita, azioni, quote, polizze o altre analoghe interessenze o proprietà nel o della cessionaria da distribuire fra gli Azionisti, o potrà stipulare qualsiasi altro accordo in base al quale un Azionista potrà, invece di ricevere contanti o beni, o oltre ad essi, partecipare agli utili della cessionaria o riceverne altri benefici.
- (f) Nel caso in cui un rimborso di azioni ai sensi dell'articolo 11 (a) o (b) portasse alla riduzione del numero degli Azionisti al di sotto di sette, o di altro numero minimo di azionisti che la Legge preveda come numero minimo legale di Azionisti in una società per azioni, o portasse alla riduzione del capitale azionario emesso dalla Società al di sotto dell'importo minimo che la Società è tenuta a mantenere secondo le disposizioni della Legge, la Società potrà posticipare il rimborso delle azioni il cui rimborso comporterebbe la mancata osservanza di tale numero o importo fino alla liquidazione della Società, o fin quando la Società non provveda all'emissione di azioni sufficienti ad assicurare l'osservanza del suddetto numero e importo. La Società avrà facoltà di selezionare le azioni relative a tale rimborso posticipato nel modo che riterrà equo e ragionevole e che sarà eventualmente approvato dal Depositario.

12. DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

- (a) La Società determinerà il Valore Patrimoniale Netto della Società e di ogni comparto alla chiusura del Giorno di Contrattazione o in ogni altro momento così come gli Amministratori possono determinare ed indicare nel Prospetto. Il Valore Patrimoniale Netto sarà espresso nella valuta di Emissione come importo per azione rispettivamente per l'emissione di azioni e per il rimborso di azioni e sarà determinato conformemente all'articolo 13 che segue.
- (b) La Società in qualsiasi momento avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni di qualsiasi comparto e la vendita e il rimborso di tali azioni, nei seguenti casi:
 - (i) qualsiasi periodo di chiusura (al di fuori delle normali chiusure per ferie o week-end) del mercato che costituisce il mercato principale per una parte significativa degli investimenti della Società o di un comparto, o di restrizione o sospensione delle relative contrattazioni;
 - (ii) qualsiasi periodo in cui esista un'emergenza in conseguenza della quale l'alienazione, da parte della Società, di investimenti che costituiscono una parte sostanziale delle attività del comparto non sia fattibile nella pratica;
 - (iii) qualsiasi periodo in cui per qualunque motivo non sia possibile per il comparto determinare i prezzi di uno o più investimenti del comparto stesso in modo ragionevole, tempestivo o accurato;
 - (iv) qualsiasi periodo in cui, a parere del Consiglio di Amministrazione, non sia possibile effettuare a tassi di cambio normali la rimessa dei fondi che saranno, o potrebbero essere, coinvolti nel realizzo di, o nel pagamento relativo a, investimenti del comparto; oppure
 - (v) qualsiasi periodo in cui non sia possibile la trasmissione da e nel conto del comparto dei proventi risultanti dalla vendita o dal rimborso delle azioni.
- (c) La Società potrà decidere di considerare il primo Giorno Lavorativo in cui le condizioni che hanno causato la sospensione vengono a cessare come Giorno di Contrattazione sostitutivo; in tal caso, i calcoli relativi al Valore Patrimoniale Netto e tutte le emissioni e i rimborsi di azioni saranno effettuati nel Giorno di Contrattazione sostitutivo. In alternativa, la Società potrà decidere di non considerare tale Giorno Lavorativo come Giorno di Contrattazione sostitutivo; in tal caso, dovrà avvisare tutti i richiedenti di azioni e gli Azionisti che richiedono il rimborso di azioni, i quali avranno quindi diritto a ritirare le proprie domande di azioni e di rimborso entro la data riportata nell'avviso.
- (d) Ogni tale sospensione sarà pubblicata dalla Società nel modo che considererà opportuno ai soggetti che probabilmente ne risentiranno se, a parere della Società, è probabile che tale sospensione continui per un periodo eccedente

quattordici giorni e di tale sospensione sarà data notifica immediatamente alla Banca Centrale e comunque entro lo stesso Giorno Lavorativo.

13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- (a) Il Valore Patrimoniale Netto della Società sarà calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
- (b) Le attività della Società saranno valutate alla chiusura di ogni Giorno di Contrattazione o in ogni altro momento così come gli Amministratori possono determinare ed indicare nel Prospetto. Il Valore Patrimoniale Netto per azione in ogni comparto sarà calcolato dividendo le attività al netto delle passività, per il numero delle azioni emesse rispetto a quel comparto. Ogni passività della Società non attribuibile a un comparto specifico saranno assegnate pro rata fra tutti i fondi.

Nel caso in cui un comparto sia costituito da più di una classe di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ogni classe sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del comparto attribuibile a ogni classe. L'ammontare del Valore Patrimoniale Netto di un comparto attribuibile a una classe sarà determinato stabilendo il numero di azioni emesse nella classe al momento della chiusura del Giorno di Contrattazione immediatamente precedente al Giorno di Contrattazione in cui si determina il Valore Patrimoniale Netto della classe o, nel caso del primo Giorno di Contrattazione, al momento della chiusura del Periodo di Offerta Iniziale, imputando alla classe le relative spese di classe ed eseguendo correzioni appropriate per tenere conto delle distribuzioni eventualmente pagate dal comparto e suddividendo di conseguenza il Valore Patrimoniale Netto del comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per azione di una classe si calcherà dividendo il Valore Patrimoniale Netto del comparto attribuibile alla classe per il numero di azioni emesse in quella classe (calcolato ed espresso fino a tre cifre decimali nella valuta di denominazione della classe azionaria) alla chiusura del Giorno di Contrattazione immediatamente precedente al Giorno di Contrattazione in cui si determina il Valore Patrimoniale Netto per azione o, nel caso del primo Giorno di Contrattazione, alla chiusura del Periodo di Offerta Iniziale.

Per la determinazione del valore delle attività di un comparto, ogni titolo scambiato su di un Mercato Regolamentato sarà valutato sul Mercato Regolamentato che normalmente costituisce il mercato principale per tale titolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere di valutare i titoli di un comparto o (i) in base al prezzo di chiusura più recente disponibile o, se non ve ne è uno disponibile, in base al prezzo medio di mercato più recente disponibile o (ii) il prezzo di contrattazione più recente disponibile per tale titolo. Il metodo di valutazione sarà riportato nel Prospetto relativo al comparto in questione. Nel caso di titoli non quotati o di beni scambiati su un Mercato Regolamentato, ma rispetto alle quali non sia disponibile un prezzo o una quotazione che fornirebbe una valutazione equa al momento della valutazione, il valore di tali beni sarà stimato con diligenza e in buona fede da una persona competente selezionata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata a tal fine dal Depositario e tale valore sarà determinato sulla base

del probabile valore di realizzo dell'investimento. Di norma, le attività liquide saranno valutate secondo al valore nominale (unitamente agli eventuali interessi accumulati al momento della valutazione). Gli strumenti derivati scambiati in borsa saranno valutati al prezzo di liquidazione rilevante sulla borsa valori applicabile. Gli strumenti derivati non scambiati in borsa saranno valutati in conformità alle linee guida della Banca Centrale. I *credit default swaps* saranno valutati in base alla valutazione giornaliera più recente ottenuta dalla controparte nell'operazione, fermo restando che la valutazione deve essere approvata o verificata, almeno una volta alla settimana, da terzo indipendente. I contratti *forward* in valuta straniera saranno valutati con riferimento al prezzo al quale si potrebbe stipulare un nuovo contratto *forward* di pari importo e durata nel Giorno di Contrattazione. Gli investimenti in organismi di investimento collettivo saranno valutati al loro prezzo di rimborso più recente disponibile.

- (c) Il Consiglio di Amministrazione o il Gestore, come opportuno, con l'approvazione del Depositario, potrà correggere il Valore Patrimoniale Netto per azione all'atto del calcolo dei prezzi di realizzo di ciascun comparto, in modo da riflettere il valore degli investimenti di tale comparto presumendo che questi siano stati valutati usando il più basso prezzo di offerta sul mercato rilevante al momento rilevante. L'intenzione del Consiglio di Amministrazione o del Gestore, come opportuno, è di esercitare tale discrezionalità per salvaguardare il valore delle partecipazioni degli Azionisti rimanenti in caso di sostanziali o ripetuti rimborsi netti di azioni del comparto in questione.

Senza pregiudizio per la generalità dell'Articolo 13(b), purché l'intenzione di procedere in tal senso sia stata specificata nel Prospetto, le attività di un comparto si potranno valutare usando il metodo di valutazione del costo ammortizzato secondo il quale gli investimenti di un comparto sono valutati al costo e successivamente presumendo un ammortamento fino alla scadenza di qualsiasi sconto o premio sempre che la valutazione sia conforme ai requisiti della Banca Centrale. Nel caso di fondi che investono esclusivamente in titoli a breve termine (fondi del mercato monetario), il metodo di valutazione basato sul costo ammortizzato sarà applicato solo rispetto a titoli che soddisfano i seguenti criteri:

- avere una scadenza all'emissione fino a 397 giorni (inclusi);
- avere una scadenza residua fino e a 397 giorni (inclusi)
- subire regolari adeguamenti di rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 397 giorni; e/o
- il profilo di rischio, compresi i rischi di credito e del tasso d'interesse, corrisponde a quello degli strumenti finanziari che hanno una scadenza fino a 397 giorni (inclusi) o che sono soggetti ad un adeguamento di rendimento di almeno ogni 397 giorni.

La Società eseguirà settimanalmente una revisione delle discrepanze fra il valore di mercato e il valore di costo ammortizzato degli strumenti di mercato monetario. La Società deve approntare procedure di escalation per assicurare quanto segue:

- che le discrepanze materiali tra il valore di mercato e il valore di costo ammortizzato di uno strumento di mercato monetario siano portate all'attenzione del Gestore degli Investimenti;
- che le discrepanze eccedenti lo 0,1% tra il valore di mercato e il valore di costo ammortizzato del portafoglio di attività del fondo saranno portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Gestore e del Gestore degli Investimenti, come opportuno;
- che le discrepanze eccedenti lo 0,2% tra il valore di mercato e il valore di costo ammortizzato del portafoglio siano portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione o del Gestore, come opportuno, e del Depositario;
- in caso di discrepanze eccedenti lo 0,3% tra il valore di mercato e il valore di costo ammortizzato del portafoglio delle attività del fondo occorre attuare una revisione giornaliera. Il Consiglio di Amministrazione o il Gestore, come opportuno, fornirà alla Banca Centrale una indicazione dell'eventuale azione che verrà intrapresa per ridurre tale diluizione; e
- che le revisioni settimanali e l'attuazione delle procedure di escalation siano chiaramente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione o il Gestore, come opportuno, terrà sotto controllo l'utilizzo del metodo di valutazione basato sul costo ammortizzato per assicurare che tale metodo continui a servire il miglior interesse degli Azionisti e a fornire una valutazione equa degli Investimenti del comparto. Ci potranno essere periodi in cui il valore dichiarato di uno strumento determinato secondo il metodo di valutazione basato sul costo ammortizzato risulta superiore o inferiore rispetto al prezzo che il comparto riceverebbe se lo strumento fosse venduto e la precisione del metodo di valutazione basato sul costo ammortizzato potrà essere influenzata da variazioni dei tassi di interesse e dalla valutazione del credito degli emittenti degli investimenti del comparto.

Nel caso di altri comparti, gli strumenti di mercato monetario possono essere valutati su base ammortizzata sempre che gli strumenti di mercato monetario abbiano una scadenza residua non eccedente tre mesi e non abbiano sensibilità specifica rispetto ai parametri di mercato, compreso il rischio di credito.

- (d) Nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle attività:
- (i) ogni azione assegnata dalla Società sarà considerata emessa e le attività saranno considerate comprensive non solo della relativa liquidità e beni nelle mani del Depositario ma anche dell'importo di qualsiasi liquidità o altri beni da ricevere rispetto alle azioni assegnate;
 - (ii) nel caso in cui si sia concordato l'acquisto o la vendita di Investimenti, ma tale acquisto o vendita non siano stati completati, tali Investimenti saranno inclusi o esclusi e il corrispettivo lordo dell'acquisto o il corrispettivo netto della vendita saranno esclusi o inclusi, a seconda dei casi, come se tale acquisto o vendita fossero stati completati;

- (iii) nel caso in cui la notifica di un rimborso di azioni sia stata data al Depositario ma tale annullamento non sia stata completato, le azioni da annullare saranno considerate non emesse e il valore delle attività sarà ridotto dell'importo pagabile a un Azionista in seguito a tale annullamento;
- (iv) nel caso in cui un importo in una valuta sia da convertire in un'altra valuta, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare tale conversione usando i tassi che il Consiglio di Amministrazione stabilirà al momento rilevante, salvo specifiche disposizioni in contrario previste dal presente statuto;
- (v) sarà dedotto dalle attività l'importo totale di ogni passività effettiva o stimata regolarmente pagabile, compresi gli eventuali prestiti non restituiti, ma ad esclusione delle passività di cui si tiene conto ai sensi del precedente sottocomma (ii) e di ogni passività stimata relativa a imposte e all'importo rispetto a spese contingenti o previste che l'Amministratore considera equo e ragionevole, nell'osservanza delle disposizioni del Prospetto e dello Statuto della Società;
- (vi) sarà dedotto dal valore di qualsiasi Investimento rispetto al quale sia stata sottoscritta un'opzione di acquisto il valore di tale opzione calcolato con riferimento al prezzo minimo offerto disponibile quotato su un mercato regolamentato oppure, se tale prezzo non è disponibile, un prezzo certificato da un intermediario di borsa o altra persona approvata dal Depositario o il prezzo considerato ragionevole per le circostanze dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Depositario;
- (vii) sarà aggiunta alle attività una somma rappresentante qualsiasi interesse o dividendo maturato ma non riscosso e una somma rappresentante le spese non ammortizzate;
- (viii) sarà aggiunto alle attività l'eventuale importo disponibile per la distribuzione rispetto all'ultimo Esercizio Contabile ma rispetto al quale non è stata dichiarata alcuna distribuzione;
- (ix) sarà dedotto dalle attività l'importo totale (effettivo o stimato dal Consiglio di Amministrazione) di qualsiasi altra passività regolarmente pagabile compresi gli eventuali interessi maturati sui prestiti;
- (x) la liquidità, i depositi e gli investimenti analoghi saranno valutati al loro valore nominale (unitamente agli interessi maturati) a meno che, a parere della Società, non occorra effettuare correzioni al fine di rifletterne il valore;
- (xi) il valore delle attività sarà arrotondato per eccesso alle due cifre decimali più vicine;
- (xii) nel caso in cui circostanze straordinarie rendessero tale valutazione non fattibile o inadeguata, la Società potrà con l'assenso del

Depositario, prudentemente e in buona fede, seguire, fino alla cessazione di tali circostanze, altre regole al fine di giungere a una valutazione equa delle attività della Società.

- (e) Senza pregiudizio alcuno per il proprio potere generale di delegare le proprie funzioni certificate nel presente statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare qualsiasi delle proprie funzioni relative al calcolo del Valore Patrimoniale Netto all'Amministratore o al Gestore, come opportuno, a un comitato di Consiglieri o a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato. In assenza di dolo o errore palese, ogni decisione presa dal Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi comitato di Consiglieri o dall'Amministratore o dal Gestore, come opportuno, o da qualsiasi soggetto debitamente autorizzato per conto della Società nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli Azionisti presenti, passati e futuri.

14. **CESSIONE E TRASMISSIONE DELLE AZIONI**

- (a) Tutte le cessioni di azioni saranno effettuate per iscritto in qualsiasi forma usuale o comune e ogni atto di cessione riporterà il nome completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario.
- (b) L'atto di cessione di un'azione sarà firmato dal cedente o per suo conto e non è necessaria la firma del cessionario. Il cedente sarà considerato il titolare dell'azione fin all'inserimento del nome del cessionario nel Registro rispetto all'azione stessa.
- (c) Salvo quanto diversamente concordato dal Consiglio di Amministrazione, una cessione di azioni non potrà essere registrata se, in conseguenza a tale cessione, il cedente o il cessionario deterrebbe un numero di azioni inferiore alla Partecipazione Minima.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutarsi di registrare una cessione di azioni se l'atto di cessione sia depositato presso la sede legale della Società o in altro luogo eventualmente richiesto ragionevolmente dal Consiglio di Amministrazione, con le eventuali altre prove che il Consiglio di Amministrazione potrà ragionevolmente richiedere per dimostrare il diritto del cedente a effettuare la cessione.
- (e) Se il Consiglio di Amministrazione si rifiuta di registrare una cessione di azioni dovrà, entro un mese dopo la data di deposito della cessione presso la società, inviare notifica del rifiuto al cessionario.
- (f) La registrazione di qualsiasi cessione potrà essere sospesa nei momenti e per i periodi che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di volta in volta, **SEMPRE FERMO RESTANDO** che tale registrazione di cessioni non potrà essere sospesa per più di trenta giorni in un anno.
- (g) Tutti gli atti di cessione che saranno registrati saranno trattenuti dalla Società, ma gli atti di cessione che il Consiglio di Amministrazione si rifiuti di

registrare saranno restituiti alla persona che li ha depositati (salvo in caso di frode).

- (h) In caso di decesso di un Azionista, il superstite o i superstiti se il defunto era un contitolare e gli esecutori testamentari o gli amministratori del defunto se era unico titolare o titolare superstite saranno gli unici soggetti cui la Società riconoscerà titolo alla sua partecipazione azionaria, ma il presente articolo non prevede nulla che possa sollevare il patrimonio del defunto titolare, unico o congiunto, da eventuali responsabilità rispetto ad azioni detenute esclusivamente o congiuntamente dal defunto stesso.
- (i) Qualsiasi tutore di un Azionista minorenni e qualsiasi tutore o altro rappresentante legale di un Azionista in condizioni di incapacità legale e qualsiasi persona cui spetti un'azione in conseguenza della morte, insolvenza o fallimento di un Azionista avrà, una volta fornite le prove della propria titolarità richieste dal Consiglio di Amministrazione, il diritto di essere registrato in persona come titolare dell'azione o di eseguire la cessione della stessa che avrebbe potuto eseguire l'azionista defunto o fallito, ma il Consiglio di Amministrazione avrà, in entrambi i casi, lo stesso diritto di rifiutare o sospendere la registrazione che avrebbe avuto in caso di cessione dell'azione da parte dell'azionista minorenni o defunto, insolvente o fallito prima del decesso, dell'insolvenza o del fallimento dell'Azionista che si trova in condizioni di incapacità legale.
- (j) Una persona che acquisisca in tal modo la proprietà di un'azione in conseguenza al decesso, all'insolvenza o al fallimento di un Azionista avrà il diritto di ricevere e potrà emettere ricevuta per quietanza relativa a tutti gli importi pagabili o ad altri vantaggi dovuti in relazione all'azione, ma non avrà diritto a ricevere notifica delle assemblee della Società o di presenziarvi o votare e, con le eccezioni specificate in precedenza, non avrà nessuno dei diritti o privilegi di un Azionista a meno che e fintanto che non sia registrato come Azionista rispetto all'azione, SEMPRE FERMO RESTANDO che il Consiglio di Amministrazione potrà in qualsiasi momento notificare un avviso che richieda a tale soggetto di scegliere di registrarsi oppure di cedere l'azione e in caso di mancata osservanza della notifica entro un termine di novanta giorni il Consiglio di Amministrazione potrà successivamente trattenere tutte le somme pagabili o gli altri vantaggi dovuti rispetto all'azione fino all'avvenuta osservanza dei requisiti della notifica.

15. **OBIETTIVI DI INVESTIMENTO**

- (a) La Società potrà investire solamente negli investimenti consentiti dal Regolamento e nell'ambito delle limitazioni da esso previste.
- (b) Gli obiettivi di investimento della Società saranno riportati nel Prospetto.
- (c) Previa autorizzazione della Banca Centrale, e sottostando alle condizioni e alle limitazioni previste nel Regolamento, la Società potrà investire fino al 100 per cento delle proprie attività in valori mobiliari e in strumenti monetari emessi o garantiti dall'Unione Europea o da uno stato membro dell'Unione Europea o emessi o garantiti dal governo o dalle autorità locali di un suddetto stato

membro, da uno Stato non Membro o ente internazionale pubblico del quale facciano parte uno o più Stati Membri o emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti (compresi le sue agenzie ed enti), Svizzera, Norvegia, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda; o emessi o garantiti da una delle seguenti istituzioni: Governi OCSE, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica per lo Sviluppo, Consiglio d'Europa, Eurofima, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Inter-Americana per lo Sviluppo Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank, Straight A Funding LLC; e in emissioni sostenute dalla piena fiducia e credito del governo statunitense; o da altri governi, enti pubblici o organismi elencati nel Prospetto informativo.

- (d) Con l'eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati in borsa, la Società e i suoi fondi investiranno unicamente in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati in un mercato o una borsa valori (compresi i mercati di derivati) che soddisfi i criteri normativi (ovvero che sia regolamentato, che operi regolarmente, che sia riconosciuto e aperto al pubblico) e che sia elencato nel Prospetto informativo.
- (e) In caso di superamento dei limiti di investimento consentiti dal Regolamento per motivi esulanti dal controllo della Società o in conseguenza all'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società adotterà quale obiettivo prioritario delle proprie operazioni di compravendita la rettifica di tale situazione, tenendo nella debita considerazione gli interessi degli Azionisti.
- (f) La Società o un Comparto non può:
 - (i) prendere denaro in prestito, salvo che la Società o un Comparto possa
 - (a) acquisire valuta estera mediante un prestito "back-to-back", oppure
 - (b) prendere in prestito fino al 10 per cento del valore delle sue attività nette purché tale prestito sia temporaneo;
 - (ii) impegnare o altrimenti ipotecare alcuna delle attività della Società o di un comparto o cederle al fine di garantire un debito con l'eccezione dei prestiti "back-to-back";
 - (iii) usare le attività della Società o di un comparto come garanzia per l'emissione di titoli con l'eccezione dei prestiti "back-to-back";
 - (iv) concedere prestiti a terzi o agire da fideiussore per conto di terzi;
 - (v) vendere un investimento quando esso non è di proprietà della Società o di un comparto.

- (g) Per conseguire i propri obiettivi di investimento, un comparto potrà fare uso di tecniche e strumenti relativi agli investimenti sottostando alle condizioni e mantenendosi nei limiti fissati di volta in volta dalla Banca Centrale, purché tali tecniche e strumenti siano usate ai fini della gestione efficiente del portafoglio o per fornire protezione contro i rischi legati al cambio.
- (h) Un comparto potrà investire in un organismo di investimento collettivo (“organismo sottostante”) gestito dall’Amministratore, dal Gestore degli Investimenti o dal Gestore o da un’altra società cui l’Amministratore, il Gestore degli Investimenti o il Gestore è legato da una comune gestione o controllo o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta.
- (i) Un comparto può investire in strumenti finanziari derivati, ivi compresi strumenti di regolamento per cassa equivalenti, negoziati in un mercato regolamentato, e può investire in derivati *over the counter* sottostando alle condizioni e alle limitazioni previste nel regolamento e stabilite di volta in volta dalla Banca Centrale.
- (j) Un comparto può investire fino al 20 per cento del proprio Valore Patrimoniale Netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente (e fino al 35 per cento per un singolo emittente in certe circostanze eccezionali), se la politica di investimento del comparto è quella di duplicare l’andamento di un indice, purché tale indice sia pubblicato secondo modalità adeguate e la Banca Centrale riconosca che (i) è sufficientemente diversificato; (ii) rappresenta un benchmark adeguato per il mercato al quale si riferisce; e (iii) viene pubblicato con modalità adeguate.

16. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

- (a) Tutte le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda.
- (b) La Società dovrà tenere un’assemblea generale ogni anno come assemblea generale annuale, oltre ogni altra assemblea svolta in quell’anno. Non dovrà passare un periodo superiore a quindici mesi fra la data di un’assemblea generale annuale della Società e quella successiva FERMO RESTANDO CHE la Società potrà tenere la sua prima assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Le assemblee generali annuali successive si svolgeranno una volta all’anno secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione nella data e nel luogo in Irlanda stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- (c) Tutte le assemblee generali (diverse dall’assemblea generale annuale) si chiameranno assemblee generali straordinarie.
- (d) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare un’assemblea generale straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno e si convocheranno assemblee generali straordinarie su istanza, o, in difetto, per iniziativa dei soci istanti, secondo quanto previsto dalla Legge.
- (e) Il Consiglio di Amministrazione deve convocare un’assemblea generale straordinaria ogniqualvolta sia così richiesto dal Depositario con avviso scritto

(in formato elettronico o in altra forma) allo scopo di considerare ogni deliberazione in merito alla cessazione della nomina del Depositario o a qualsiasi alterazione o cambiamento al Contratto con il Depositario a qualsiasi deliberazione che il Depositario ritenga necessaria nell'interesse degli Azionisti.

17. **AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI**

- (a) Si dovrà dare notifica per iscritto (in formato elettronico o in altra forma) con un preavviso di almeno ventun Giorni Liberi, specificando il luogo, la data e l'ora dell'assemblea e nel caso di affari particolari la natura generale di tali affari (e nel caso di un'assemblea generale annuale, specificando tale informazione) secondo le modalità menzionate qui di seguito alle persone e secondo le disposizioni del presente statuto o le condizioni di emissione delle azioni detenute dagli aventi diritto a ricevere avviso da parte della società.
- (b) I Consiglieri, il Gestore, l'Amministratore, il Gestore degli Investimenti, i Revisori e il Depositario avranno individualmente diritto di ricevere l'avviso scritto (in formato elettronico o in altra forma) di convocazione relativamente alle assemblee generali della Società, nonché di parteciparvi e di intervenire.
- (c) In ciascun avviso di convocazione di un'assemblea della Società, sarà riportata con ragionevole prominenza una dichiarazione che un Azionista avente diritto a presenziare e votare ha facoltà di delegare uno o più soggetti affinché partecipino e votino al suo posto e che non è necessario che un soggetto delegato sia un Azionista.
- (d) L'omissione accidentale della notifica dell'avviso, o il mancato ricevimento dell'avviso da parte di qualsiasi soggetto avente diritto a ricevere la notifica stessa non invaliderà lo svolgimento di alcuna assemblea generale.

18. **SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

- (a) Si considerano straordinarie tutte le questioni trattate in un'assemblea generale straordinaria, nonché quelle trattate in un'assemblea generale annuale tranne l'esame del bilancio e delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e dei Revisori, l'elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari, la nuova nomina dei Revisori dimissionari, e la determinazione del compenso dei Revisori.
- (b) Qualsiasi assemblea generale non può deliberare su alcuna questione in assenza del *quorum* prescritto. Il *quorum* per un'assemblea generale è raggiunto con la presenza, in persona o per delega, di due Azionisti. Il rappresentante di una Società avente titolo, ai sensi dell'articolo 19(m), a partecipare a qualsiasi assemblea della Società è considerato azionista ai fini del *quorum*.
- (c) Se trascorsa mezz'ora dall'ora convenuta per l'assemblea non si è raggiunto il *quorum*, l'assemblea - se convocata dagli Azionisti o su istanza degli stessi - sarà sciolta. In tutti gli altri casi essa verrà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo ovvero ad altro

giorno e ad un'ora e luogo diversi in base a quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

- (d) Il presidente o, in sua assenza, il vice presidente della Società o, qualora questi fosse impossibilitato, un altro Consigliere designato dal Consiglio d'Amministrazione presiederà ogni assemblea generale della Società; tuttavia, se né il presidente né il vicepresidente o altro Consigliere sono presenti entro quindici minuti dall'ora convenuta per l'assemblea, o se nessuno di essi intende presiedere la stessa, i Consiglieri presenti sceglieranno uno tra loro a fungere da presidente; in assenza di Consiglieri, o se tutti i Consiglieri presenti rifiutano di presiedere l'assemblea, il presidente sarà scelto fra gli Azionisti presenti.
- (e) Il presidente, con il consenso di ogni assemblea per la quale si sia raggiunto il *quorum*, ha facoltà di aggiornare l'assemblea ad altra data e luogo (e deve procedere in tal senso se richiesto dall'assemblea), fermo restando che nel corso di una seduta aggiornata l'assemblea delibererà solo in merito ai punti che si sarebbero potuti legittimamente decidere nel corso della prima seduta. Se l'assemblea viene rimandata di quattordici giorni o più, se ne dovrà dare avviso di convocazione con almeno dieci giorni di anticipo specificando il luogo, la data e l'ora dell'assemblea aggiornata come nel caso della prima convocazione, ma non sarà necessario specificare in tale avviso anche gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea aggiornata. Fatta eccezione per i casi suddetti, non è necessario dare preavviso delle assemblee aggiornate né degli argomenti in discussione in tali assemblee.
- (f) Durante ogni assemblea generale le delibere poste ai voti saranno approvate per alzata di mano, salvo nel caso che - prima o al momento dell'annuncio del risultato della votazione per alzata di mano - venga richiesta una votazione scritta da parte del presidente o di almeno cinque Azionisti presenti o da Azionisti presenti che rappresentino almeno un decimo delle azioni emesse aventi diritto di voto all'assemblea. Salvo nel caso di una siffatta richiesta di votazione scritta, una dichiarazione da parte del presidente che la delibera è stata approvata, o approvata all'unanimità o con una particolare maggioranza, ovvero respinta o non approvata con una particolare maggioranza, e un'annotazione in tal senso nel registro dei verbali delle assemblee della Società costituirà prova conclusiva del fatto, senza necessità di documentare il numero o la proporzione dei voti a favore o contro la delibera stessa.
- (g) Se viene avanzata regolare richiesta di voto scritto, la votazione avverrà con la modalità e nel luogo stabiliti dal presidente (anche con l'uso schede, fogli o biglietti), e il risultato della votazione costituirà la delibera dell'assemblea nella quale era stata richiesta la votazione scritta.
- (h) In caso di voto scritto, il presidente potrà nominare degli scrutatori e aggiornare l'assemblea in luogo e data da lui stabiliti al fine di annunciare il risultato della votazione.
- (i) In caso di parità dei voti, sia per alzata di mano che per voto scritto, il presidente dell'assemblea nella quale si svolge la votazione per alzata di mano

o viene richiesto il voto scritto avrà diritto a esprimere un secondo voto, o voto decisivo.

- (j) Se la votazione scritta viene richiesta per l'elezione del presidente o in relazione all'aggiornamento di un'assemblea, si procederà immediatamente. Se la votazione scritta viene richiesta per qualunque altra questione, essa verrà effettuata alla data e nel luogo stabiliti dal presidente, purché non oltre trenta giorni dalla data dell'assemblea (in prima convocazione o aggiornata) durante la quale è stata richiesta la votazione.
- (k) La richiesta di votazione scritta non impedisce il proseguimento dell'assemblea al fine di deliberare su qualunque materia tranne quella per la quale è stata chiesta la votazione scritta.
- (l) La richiesta di votazione scritta può essere ritirata; non è necessario avvisare di una votazione scritta non effettuata immediatamente.
- (m) Qualora, in qualunque momento, il capitale azionario venisse suddiviso in diverse classi di azioni, i diritti relativi ad ogni classe (salvo quanto diversamente disposto dalle condizioni di emissione delle azioni della classe interessata, o da clausole contenute nel presente documento) possono essere modificati - che la Società sia in liquidazione o meno - con il consenso scritto (in formato elettronico o in altra forma) dei titolari delle azioni di quella classe, a cui si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni relative alle assemblee generali delle presente statuto, salvo che il *quorum* di qualsiasi di tali assemblee sarà raggiunto con la presenza, in persona o per delega, di due o più Azionisti titolari di azioni di tale classe che insieme detengano almeno un terzo delle azioni della classe interessata.
- (n) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 della Legge, una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) firmata (con firma autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) da tutti gli Azionisti aventi di volta in volta diritto di partecipare e votare sulla delibera stessa ad un'assemblea generale (o, nel caso di società, firmata dai loro rappresentanti autorizzati) avrà la stessa efficacia e validità a tutti gli effetti come se la delibera fosse stata approvata in un'assemblea generale regolarmente convocata e tenuta, e può essere costituita da diversi documenti in forma uguale ognuno firmato da una o più persone, e, se definita quale delibera speciale, sarà considerata come tale nel significato di cui alla Legge. Eventuali delibere così approvate saranno notificate alla Società.

19. VOTO DEGLI AZIONISTI

- (a) Nel voto per alzata di mano ogni Azionista presente ha diritto a un voto.
- (b) Nel voto scritto ogni Azionista presente in persona o per delega ha diritto a un voto per ogni azione posseduta.
- (c) In caso di contitolari di un'azione, il voto del primo azionista che esprime il voto, personalmente o per delega, sarà accettato a esclusione dei voti degli

altri contitolari; a tal fine, primo azionista sarà considerato quello il cui nome compare per primo nel registro a fronte delle relative azioni.

- (d) Eventuali obiezioni sulla legittimazione dei votanti potranno essere sollevate solo nel corso dell'assemblea, in prima convocazione o in seduta aggiornata, nella quale viene espresso il voto contestato; ogni voto non contestato nell'assemblea stessa sarà ritenuto valido a tutti gli effetti. Eventuali obiezioni sollevate in tempo utile saranno portate all'attenzione del presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.
- (e) Nella votazione scritta il voto può essere espresso personalmente o per delega.
- (f) Nella votazione scritta, l'Azionista avente diritto a più di un voto, se vota, non è tenuto a usare tutti i propri voti o a usarli tutti per votare nello stesso modo.
- (g) L'atto di delega per la partecipazione sarà in forma scritta, con apposta la firma del delegante o di un suo rappresentante debitamente autorizzato per iscritto o, se il delegante è una società, con il sigillo della società o la firma di un suo funzionario o rappresentante debitamente autorizzato. La nomina di un delegato tramite comunicazione elettronica sarà valida in tale forma solo se approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'atto di delega dovrà avvenire in una qualsiasi delle forme abituali, o nella forma approvata dal Consiglio d'Amministrazione SEMPRE FERMO RESTANDO che tale forma dovrà dare all'azionista la possibilità di autorizzare il/la delegato/a a votare a favore o contro ogni delibera.
- (h) La delega può essere conferita a chiunque (Azionisti e non). Un Azionista può nominare più di un delegato per partecipare alla stessa assemblea.
- (i) L'atto di delega e l'eventuale procura o altro potere in base al quale la delega è firmata, o una copia di tale procura autenticata da un notaio, saranno depositate presso la sede legale della Società o altro luogo indicato a tale scopo nell'avviso di convocazione o nel modulo di delega emesso dalla Società almeno quarantotto ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea, in prima convocazione o in seduta aggiornata, nella quale la persona nominata nell'atto di delega intende votare; qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte, la delega sarà considerata non valida. Qualora la nomina di un delegato e i poteri conferiti con atto firmato debbano essere ricevuti dalla Società tramite una comunicazione elettronica, questa può essere così ricevuta qualora la Società abbia specificato un indirizzo per ricevere le comunicazioni elettroniche:-
 - (i) nell'avviso di convocazione dell'assemblea; o
 - (ii) negli eventuali documenti di delega inviati dalla Società relativamente all'assemblea; o
 - (iii) negli eventuali inviti contenuti in una comunicazione elettronica per la nomina di un delegato, emessi dalla Società relativamente all'assemblea.

- (j) Nessun atto di delega sarà più valido allo scadere di dodici mesi dalla data indicata nella delega stessa quale data di conferimento, salvo che per assemblee aggiornate o per votazioni scritte richieste nel corso di un'assemblea in prima convocazione o in seduta aggiornata, nei casi in cui l'assemblea originaria si era svolta entro dodici mesi da tale data.
- (k) Il Consiglio di Amministrazione potrà, a spese della Società, inviare agli Azionisti le deleghe, per posta o con altri mezzi, (con o senza bollo prepagato per il ritorno) da utilizzare in qualunque assemblea generale o in qualunque assemblea di Azionisti di una particolare classe; la delega sarà in bianco o nominale a uno o più dei Consiglieri o ad altre persone. Qualora in occasione di un'assemblea vengano inviati, a spese della Società, inviti a dare delega a una particolare persona o a una di più persone specificate nell'invito, tali inviti saranno inviati a tutti gli Azionisti (e non solo ad alcuni di essi) che hanno diritto a ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea e di votarvi per delega.
- (l) Un voto espresso conformemente alle condizioni di un atto di delega sarà valido nonostante il decesso o l'infermità mentale del delegante o la revoca dell'atto di delega, o dei poteri in base ai quali l'atto di delega è stato stipulato, o la cessione delle azioni rispetto alle quali l'atto di delega è stipulato, a condizione che la Società non abbia ricevuto notizia di tale decesso, infermità mentale, revoca o cessione presso la propria sede legale prima dell'inizio dell'assemblea o della seduta aggiornata nella quale la delega viene utilizzata.
- (m) Se l'Azionista è una persona giuridica, potrà autorizzare mediante delibera del proprio Consiglio d'Amministrazione o altro organo amministrativo chiunque ritenga adeguato per agire come proprio rappresentante alle assemblee della Società; la persona così autorizzata avrà facoltà di esercitare per conto della società che rappresenta gli stessi poteri che questa potrebbe esercitare se fosse un Azionista persona fisica, e tale società sarà considerata, ai fini di cui al presente documento, presente in persona all'assemblea se è presente la persona autorizzata come descritto in precedenza.

20. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- (a) Salvo quanto diversamente stabilito dalla Società mediante Delibera Ordinaria, il Consiglio d'Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri non inferiore a due e non superiore a dodici, fermo restando comunque che la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere sempre residente fuori dal Regno Unito. I primi Consiglieri saranno nominati dai sottoscrittori di cui al presente documento.
- (b) I Consiglieri possono essere anche non azionisti.
- (c) Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, in qualunque momento e all'occorrenza, di nominare Consigliere una qualunque persona, o per riempire un ufficio resosi vacante o in aggiunta ai Consiglieri esistenti. Ogni

Consigliere così nominato resterà in carica solo fino all'assemblea ordinaria successiva, e successivamente potrà essere rieletto.

- (d) Per lo svolgimento delle loro mansioni, i Consiglieri percepiranno i compensi di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri e agli eventuali Consiglieri supplenti possono inoltre essere rimborsate tutte le spese di viaggio, soggiorno e altre legittimamente sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dei vari comitati del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee o ad altre riunioni connesse con le attività della Società.
- (e) Oltre ai compensi di cui al precedente art. 20(d), il Consiglio di Amministrazione può concedere compensi straordinari ai Consiglieri che, chiamati a farlo, presteranno servizi speciali o extra alla Società o su richiesta di quest'ultima.
- (f) Se nel corso di un'assemblea ordinaria un Consigliere rassegna le proprie dimissioni o viene revocato, l'assemblea riempirà la carica resasi vacante eleggendo un Consigliere, salvo che non decida di diminuire il numero dei Consiglieri.
- (g) La carica di Consigliere si renderà vacante qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:-
 - (i) se il Consigliere si dimette con preavviso scritto (in formato elettronico o in altra forma) firmato e consegnato presso la sede legale della Società;
 - (ii) se viene dichiarato fallito o addiviene a un accordo o transazione con i creditori in generale;
 - (iii) se è colpito da infermità mentale;
 - (iv) se decade dalla carica o gli viene vietato di ricoprire la carica di Consigliere in forza di un provvedimento ai sensi di legge;
 - (v) se gli viene richiesto dalla maggioranza degli altri Consiglieri (che non siano in numero inferiore a due) di dimettersi dalla carica;
 - (vi) se viene rimosso da una Delibera Ordinaria;
 - (vii) se è assente da quattro riunioni consecutive senza autorizzazione espressa con delibera del Consiglio d'Amministrazione;
 - (viii) se, successivamente alla nomina, diviene residente nel Regno Unito e in conseguenza di ciò la maggioranza dei Consiglieri risulta residente nel Regno Unito.
- (h) Qualora uno o più Azionisti intendano proporre una persona diversa da un Consigliere dimissionario come candidato alla carica di Consigliere, la Società dovrà esserne notificata con almeno dieci giorni di preavviso scritto (in formato elettronico o in altra forma); la notifica sarà accompagnata da una

comunicazione scritta e firmata dalla persona proposta, in cui questi confermi la propria disponibilità a ricoprire la carica, SEMPRE FERMO RESTANDO che, con il consenso unanime degli Azionisti presenti all'assemblea, il presidente potrà procedere senza dette notifiche e sottoporre all'assemblea il nome della persona così proposta, purché questi confermi per iscritto la propria disponibilità a ricoprire la carica e FERMO RESTANDO INOLTRE che la candidatura alla carica di Consigliere di una persona che non sia un Consigliere dimissionario può venire solo da un Consigliere o da uno o più Azionisti le cui Azioni sommate rappresentino almeno il 2,5 per cento del Valore Patrimoniale Netto della Società nella giornata di contrattazione precedente la data della candidatura.

- (i) Nelle assemblee generali non verranno presentate mozioni per la nomina di due o più Consiglieri mediante delibera unica, salvo che l'assemblea non abbia preventivamente approvato una delibera in tal senso senza alcun voto contrario.
- (j) Ogni Consigliere può nominare in qualsiasi momento per iscritto (in formato elettronico o in altra forma), facendo pervenire tale nomina presso la sede legale o consegnandola in occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione, un altro Consigliere o altra persona quale proprio supplente, e analogamente revocare tale nomina in qualsiasi momento; tuttavia, un Consigliere residente fuori dal Regno Unito non potrà nominare un supplente residente nel Regno Unito.
- (k) La nomina di un Consigliere supplente indicherà se colui che lo ha delegato cessa dalla carica o le circostanze nelle quali, se fosse Consigliere, dovrebbe lasciare la carica.
- (l) Il Consigliere supplente avrà diritto a ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e a partecipare e votare alle riunioni in cui il Consigliere che lo ha nominato non è presente di persona, e in generale potrà in tali riunioni svolgere tutte le funzioni del suo delegato in qualità di Consigliere, e ai fini dello svolgimento di tali riunioni saranno applicabili al supplente le disposizioni di cui al presente documento come se egli (anziché colui che lo ha delegato) fosse il Consigliere. Se il supplente è a sua volta un Consigliere, o se partecipa a una riunione come supplente di più di un Consigliere, i suoi diritti di voto saranno cumulativi, fermo restando che conterà invece come uno ai fini del raggiungimento del *quorum*. Se il suo delegante è temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, la firma del supplente (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) su qualsiasi delibera scritta del Consiglio d'Amministrazione e ai fini di apporre il sigillo della società sarà altrettanto valida della firma del delegante. Nella misura in cui il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di decidere all'occorrenza in merito ad eventuali comitati, le disposizioni riportate in precedenza nel presente paragrafo si applicheranno, mutatis mutandis, alle riunioni del comitato o dei comitati di cui il delegante fa parte. Il Consigliere supplente non avrà (salvo quanto indicato in precedenza o salvo diverse disposizioni qui contenute) il potere di svolgere le funzioni di Consigliere, e non sarà considerato alla stregua di un Consigliere.

- (m) Il Consigliere supplente avrà facoltà di concludere contratti, avere interessi e trarre benefici da contratti, accordi o operazioni, e ottenere il rimborso delle spese e gli indennizzi nella stessa misura, mutatis mutandis, che se fosse un Consigliere effettivo, ma non avrà diritto di percepire dalla Società a fronte della propria nomina a Consigliere supplente alcun compenso a eccezione degli eventuali compensi dovuti al delegante, come quest'ultimo potrà all'occorrenza notificare per iscritto alla Società.

21. CONSIGLIERI, CARICHE E INTERESSI

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri alla carica di amministratore delegato unico o congiunto o a qualunque altra carica esecutiva prevista nella Società (compresa, se ritenuto opportuno, la carica di presidente) alle condizioni e per il periodo da essi stabiliti e, fermi restando i termini di eventuali contratti stipulati nei casi particolari, può revocare tali nomine in qualunque momento, A CONDIZIONE CHE l'amministratore delegato unico o congiunto o il presidente esercitino tutti i suddetti poteri fuori dal Regno Unito e, in particolare, qualsiasi decisione presa o direttiva impartita da tale persona o tali persone saranno prese o impartite fuori dal Regno Unito.
- (b) Un Consigliere che ricopra una delle suddette cariche esecutive percepirà i compensi - in aggiunta o in sostituzione dei suoi compensi ordinari - di competenza di un Consigliere, in forma di stipendio, commissioni, partecipazione agli utili o altro, ovvero parte in una forma e parte in un'altra, secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
- (c) La nomina di un Consigliere alla carica di presidente o di amministratore delegato, unico o congiunto, stabilirà automaticamente se questi decade da Consigliere, fermo restando il diritto al risarcimento per inadempimento di eventuali contratti di prestazioni tra il Consigliere e la Società.
- (d) La nomina di un Consigliere ad un'altra carica esecutiva non stabilirà automaticamente se questi decade da Consigliere, salvo che il contratto o la delibera in base alla quale ricopre la carica non lo indichi espressamente, nel qual caso resterà fermo il diritto al risarcimento per inadempimento di eventuali contratti di prestazioni tra il Consigliere e la Società.
- (e) Il Consigliere può ricoprire ogni altra carica o posizione di profitto all'interno della Società (tranne quella di Revisore) congiuntamente a quella di Consigliere, e può fornire prestazioni professionali alla Società, alle condizioni - quanto ai compensi e ad altri aspetti - stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
- (f) Fatto salvo quanto previsto dalla Legge, e a condizione che abbia comunicato al Consiglio d'Amministrazione la natura e l'entità dei propri eventuali interessi materiali, un Consigliere, nonostante la carica:-
 - (i) può essere parte in causa, o comunque avere interessi, in qualsiasi operazione o accordo con la Società o in cui la Società ha interessi, e

- (ii) non sarà chiamato a rispondere, in ragione della carica, nei confronti della Società per eventuali vantaggi da lui tratti da una carica ricoperta o un incarico svolto, o da operazioni o accordi, o da interessi in società, e tali operazioni o accordi non saranno da evitare in considerazione di tali interessi o vantaggi.
- (g) Nessun Consigliere o Candidato consigliere decadrà dalla carica per aver concluso contratti con la Società in qualità di fornitore, acquirente o altro, né si dovranno evitare in alcun modo tali contratti, o qualunque tipo di contratto o accordo stipulato dall'altra società (o per conto di essa) nella quale un Consigliere abbia interessi di qualunque tipo; inoltre nessun Consigliere che abbia stipulato tale tipo di contratto o abbia tali interessi sarà chiamato a rispondere nei confronti della Società per profitti realizzati mediante tali contratti o accordi in considerazione della sua carica o del rapporto fiduciario che ne deriva. La natura dell'interesse del Consigliere deve essere da questi dichiarata nel corso della riunione del Consiglio d'Amministrazione in cui la conclusione del contratto o dell'accordo viene discussa per la prima volta, o - se alla data di tale riunione il Consigliere non ha interessi nel contratto o dell'accordo proposto - in occasione della riunione successiva all'acquisizione di tali interessi da parte del Consigliere, e nel caso in cui questi acquisisca interessi in un contratto o accordo dopo la conclusione dello stesso, in occasione della prima riunione convocata dopo tale acquisizione.
- (h) Copia di ogni dichiarazione o comunicazione rilasciata ai sensi del presente articolo sarà inserita in un apposito registro entro tre giorni dal rilascio. Tale registro sarà ispezionabile gratuitamente dai Consiglieri, dal Segretario, dai Revisori e dagli Azionisti presso la sede legale della Società e sarà esibito ad ogni assemblea generale della Società e riunione del Consiglio d'Amministrazione se un Consigliere ne fa richiesta in tempo utile per consentire che il registro sia disponibile per la riunione.
- (i) Ai fini del presente articolo:-
 - (i) una comunicazione generale notificata al Consiglio d'Amministrazione indicante che un Consigliere deve essere considerato come avente un interesse, della natura e dell'entità specificate nella comunicazione, in una determinata operazione o accordo in cui ha interessi una particolare persona o classe di persone sarà considerata come informazione relativa agli interessi del Consigliere nell'operazione in oggetto, e alla natura ed entità di tali interessi; e
 - (ii) un interesse di cui il Consigliere non è al corrente e di cui è irragionevole pretendere che sia al corrente non sarà considerato come un suo interesse.
- (j) Salvo diverse disposizioni contenute in altri articoli del presente statuto, un Consigliere non voterà nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazioni o di un comitato di tale Consiglio su delibere riguardanti una questione nella quale egli ha, direttamente o indirettamente, un interesse sostanziale o compiti che sono o possono essere in conflitto con gli interessi della Società. Salvo diverse deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, il Consigliere non verrà

contato ai fini del *quorum* presente a una riunione in cui si discute una questione per la quale egli non ha diritto a votare.

- (k) Il Consigliere avrà diritto (in assenza degli altri interessi materiali indicati di seguito) al voto (e verrà contato ai fini del *quorum*) sulle delibere riguardanti le seguenti questioni, ossia:-
- (i) la concessione a sé stesso di fideiussioni, garanzie o indennità per somme da lui prestate alla Società a una sua Controllata o Consociata, o obblighi da lui contratti su richiesta o a vantaggio della Società o di una sua Controllata o Consociata; o
 - (ii) la concessione di fideiussioni, garanzie o indennità a terzi a fronte di un debito o di un obbligo della Società o di una sua Controllata o Consociata, debito o obbligo per i quali il Consigliere stesso ha assunto responsabilità in tutto o in parte mediante una garanzia o indennità o fideiussione; o
 - (iii) proposte riguardanti l'offerta di azioni o altri titoli della società o di sue Controllate o Consociate, per la sottoscrizione, l'acquisto o lo scambio, offerta nella quale il Consigliere ha o avrà interessi in quanto partecipante alla sottoscrizione o sub-sottoscrizione; o
 - (iv) proposte riguardanti altre società in cui ha interessi, direttamente o indirettamente, sia come funzionario che come azionista o altro, a condizione che il consigliere non detenga il 5% o più delle azioni emesse - di qualunque classe - di tale società o dei diritti di voto a disposizione degli azionisti di tale società, in quanto interessi di tale entità sono considerati ai fini del presente articolo interessi materiali in qualunque circostanza.
- (l) Laddove siano in discussione proposte per la nomina (compresa la definizione o modifica dei termini della nomina) di due o più Consiglieri a cariche o incarichi all'interno della Società, tali proposte possono essere divise ed esaminate separatamente per ogni Consigliere, e in questo caso ciascuno dei Consiglieri in oggetto (se non esclusi dal voto per altri motivi) avrà diritto al voto (e sarà contato ai fini del *quorum*) per ciascuna delibera, ad eccezione di quella riguardante la sua stessa nomina.
- (m) Qualora, nel corso di una riunione del Consiglio d'Amministrazione o di un comitato dello stesso, venga sollevata la questione della materialità degli interessi di un Consigliere o del diritto di un Consigliere al voto, e la questione non venga risolta con la volontaria astensione di tale Consigliere dal voto, la questione potrà essere deferita, prima della conclusione della riunione, al presidente la cui decisione in merito a tutti i Consiglieri, tranne sé stesso, sarà definitiva e inappellabile.
- (n) Ai fini del presente articolo, gli interessi detenuti dal coniuge o da un figlio minore di un Consigliere saranno considerati come interessi del Consigliere stesso, e - nel caso di un Consigliere supplente - gli interessi

detenuti dal delegante saranno considerati come interessi del Consigliere supplente.

- (o) La Società, con Delibera Ordinaria, può sospendere o mitigare in qualsiasi misura le disposizioni di cui al presente articolo, ovvero ratificare delibere e decisioni non regolarmente autorizzate in quanto contravvengono a una disposizione del presente articolo.

22. POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- (a) Le attività della Società saranno gestite dal Consiglio d'Amministrazione, che può esercitare tutti i poteri della Società il cui esercizio non è attribuito dalla Legge, dal Regolamento o dal presente documento alla Società per mezzo dell'assemblea generale, a condizione comunque che le disposizioni della Legge, del Regolamento e degli articoli del presente documento non siano in conflitto con le suddette regole istituite dalla Società in assemblea; tuttavia nessuna regola deliberata dalla Società in assemblea invaliderà alcun atto precedente del Consiglio d'Amministrazione che sarebbe stato valido se tale disposizione non fosse stata istituita. I poteri generali attribuiti dal presente articolo non saranno limitati o ristretti da speciali poteri attribuiti al Consiglio d'Amministrazione da questo o da altri articoli dello statuto.
- (b) Assegni, pagherò cambiari, cambiali, tratte e altri strumenti negoziabili o trasferibili tratti sulla Società, nonché ogni altra ricevuta per somme versate alla Società o a un comparto, saranno firmati, tratti, accettati, avallati o comunque eseguiti, a seconda dei casi, nel modo stabilito all'occorrenza dal Consiglio d'Amministrazione mediante delibera.
- (c) Il Consiglio d'Amministrazione può esercitare tutti i poteri della Società di investire tutti o parte dei fondi della Società come autorizzato dal presente statuto.

23. POTERI DI UTILIZZO DI FINANZIAMENTI E COPERTURE

Nei limiti e alle condizioni riportate nel regolamento e nel prospetto informativo per un particolare comparto, o previsti dalla Banca Centrale e soggetti alle disposizioni di cui all'art. 24(j) del presente documento, il Consiglio d'Amministrazione può esercitare tutti i poteri della società per ottenere finanziamenti, per accendere ipoteche o gravami sulle proprie attività, beni immobili, o parti degli stessi.

24. MODALITA' OPERATIVE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi per il disbrigo delle funzioni amministrative, aggiornarsi o comunque programmare le riunioni nel modo ritenuto più opportuno. Le questioni sollevate nel corso di una riunione saranno definite con voto di maggioranza. In caso di parità di voti, il presidente avrà a disposizione un secondo voto o voto determinante, ma solo se, in seguito all'esercizio di tale voto, la decisione o il voto che prevale non viene preso con una maggioranza di consiglieri residenti nel Regno Unito. Ogni Consigliere ha facoltà di convocare in qualsiasi momento una riunione del Consiglio di Amministrazione, e il Segretario procederà in tal senso su

richiesta di un Consigliere. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si terranno in ogni caso in Irlanda.

- (b) Il quorum necessario per la definizione delle questioni all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione può essere stabilito dal Consiglio stesso, e salvo che sia stabilito un numero diverso, il quorum sarà di due Consiglieri, fermo restando che se la maggioranza dei Consiglieri presenti è residente nel Regno Unito essi, indipendentemente dal loro numero, non formeranno un quorum per fini diversi da quelli di cui all'articolo 26(c) nel presente documento.
- (c) I Consiglieri permanenti o il Consigliere permanente unico possono svolgere le loro funzioni nonostante eventuali cariche vacanti all'interno del Consiglio di Amministrazione ma qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - (i) il numero dei Consiglieri scende al di sotto del minimo stabilito conformemente alle disposizioni di cui al presente documento; o
 - (ii) non è possibile raggiungere la maggioranza o il quorum dei Consiglieri senza contare gli eventuali Consiglieri residenti nel Regno Unito;

il Consigliere o i Consiglieri permanenti possono svolgere le proprie funzioni al fine di ricoprire le cariche vacanti nel Consiglio di Amministrazione o di convocare assemblee generali della Società, a esclusione di ogni altro scopo. Qualora non vi siano Consiglieri in grado di svolgere le funzioni o disposti a farlo, due Azionisti possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare i Consiglieri necessari.

- (d) I Consiglieri possono all'occorrenza eleggere o destituire un presidente e, se lo ritengono opportuno, un vicepresidente e stabilire il periodo per il quale ciascuno di loro resterà in carica.
- (e) Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione; in mancanza però del presidente e del vicepresidente, o se né l'uno né l'altro sono presenti a una riunione trascorsi cinque minuti dopo l'ora convenuta, i Consiglieri presenti possono scegliere uno di loro a presiedere la riunione.
- (f) Una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) firmata fuori dal Regno Unito (con firma autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) da tutti i Consiglieri al momento aventi diritto a ricevere la convocazione e di votare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avrà la stessa validità ed efficacia che se fosse stata approvata durante una riunione del Consiglio regolarmente convocata, e può essere costituita da diversi documenti in forma uguale, ciascuno firmato da uno o più consiglieri. Una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) sarà considerata firmata nel paese o nel luogo in cui appone la sua firma l'ultimo firmatario della delibera stessa.
- (g) Una riunione del Consiglio di Amministrazione per la quale al momento sussiste il quorum, avrà competenza ad esercitare tutti i poteri e le

discrezionalità al momento esercitabili dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

- (h) Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri a comitati costituiti da quelli dei suoi membri che riterrà opportuno, fermo restando che tutti o la maggioranza dei membri di tali comitati saranno persone residenti fuori dal Regno Unito. Le riunioni e le attività di tali comitati si svolgeranno nel rispetto dei requisiti in materia di quorum stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 24(b) e saranno disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente documento relative alle riunioni e alle attività del Consiglio di Amministrazione, purché applicabili e non sostituite da eventuali regole imposte dal Consiglio stesso.
- (i) Il Consiglio di amministrazione può, mediante delibera permanente o altro mezzo, delegare i propri poteri relativi all'emissione e al rimborso di azioni e al calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle azioni, alla dichiarazione dei dividendi e tutti i compiti di gestione e amministrazione relativi alla Società o, all'Amministratore o al Gestore, come opportuno, o a qualunque funzionario regolarmente autorizzato o ad altra persona residente fuori dal Regno Unito, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.
- (j) Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri relativi alla gestione delle attività della Società al Gestore o al Gestore degli Investimenti, come opportuno, oppure a sottodelegati o a qualunque funzionario regolarmente autorizzato o ad altra persona, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.
- (k) Tutti gli atti posti in essere in una riunione del Consiglio di Amministrazione o di un comitato del Consiglio stesso o da una persona autorizzata dal Consiglio avrà la stessa validità, anche se si dovesse scoprire successivamente la presenza di un difetto nella nomina o autorizzazione dei Consiglieri o della persona che ha agito nel caso specifico, ovvero la revoca o le dimissioni o il non diritto al voto di tali persone, come se ognuna di esse fosse stata regolarmente nominata e fosse stata legittimamente in carica e con diritto di voto.
- (l) Il Consiglio di Amministrazione provvederà a far mettere a verbale quanto segue:-
 - (i) tutte le nomine di funzionari effettuate dal Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) i nomi dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio e di eventuali comitati;
 - (iii) tutte le delibere e gli atti delle assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitato del Consiglio stesso.

- (m) I verbali di cui all'articolo 24 (l), se recanti quella che si afferma essere la firma (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) del presidente della riunione nella quale si sono svolti gli atti in oggetto, o dal presidente della riunione successiva, costituiranno fino a prova contraria la testimonianza conclusiva di tali atti.
- (n) Ogni Consigliere può partecipare a una riunione del Consiglio di Amministrazione o di un comitato del Consiglio via conferenza telefonica o altra apparecchiatura di telecomunicazione mediante la quale tutti i partecipanti alla riunione possano udire quel che viene detto dagli altri; tale partecipazione sarà considerata come presenza in persona alla riunione.

25. **IL SEGRETARIO**

Il Segretario sarà nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Tutto ciò che il Segretario deve o è autorizzato a fare potrà, se la carica è vacante o se per qualunque motivo non è presente un Segretario in grado di svolgere le sue mansioni, essere svolto da un Segretario assistente o vicario in grado di svolgere le funzioni, o da un funzionario della Società con autorizzazione generale o speciale del Consiglio di Amministrazione per tale compito, FERMO RESTANDO CHE, in caso le disposizioni del presente documento prevedano che un determinato atto venga eseguito da un Consigliere e dal Segretario, tali disposizioni non si riterranno rispettate se l'atto viene eseguito dalla stessa persona svolgente le funzioni sia di Consigliere che di Segretario, effettivo o vicario.

26. **SIGILLO DELLA SOCIETÀ**

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione provvederà alla custodia del sigillo della Società. Il sigillo verrà utilizzato solo ed esclusivamente dietro autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione o di un comitato del Consiglio, autorizzato a sua volta in tal senso dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, all'occorrenza quando lo ritiene opportuno, stabilire quali e quante persone possono autenticare l'apposizione del sigillo; salvo che il Consiglio stabilisca diversamente, l'apposizione del sigillo sarà autenticata da due Consiglieri o da un Consigliere e dal Segretario, o altra persona regolarmente autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione, che può anche autorizzare diverse persone per scopi differenti.
- (b) Il Consiglio d'Amministrazione potrà, mediante delibera, stabilire in via generale o per determinati casi particolari che la firma delle persone autorizzate ad autenticare l'apposizione del sigillo sociale possa essere apposta anche con mezzi meccanici da definirsi nella relativa delibera, o che il certificato di autenticazione non rechi alcuna firma.
- (c) Ai fini del presente Statuto l'apposizione del sigillo richiesto per qualsiasi strumento in formato elettronico avverrà per mezzo di una firma elettronica avanzata basata su di un certificato qualificato di un Consigliere e del Segretario, o di un secondo Consigliere, o di un'altra persona nominata a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

27. DIVIDENDI

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione potrà, all'occorrenza quando lo ritiene opportuno, erogare quei dividendi sulle azioni della Società che appaiano giustificati al Consiglio stesso, fatte salve eventuali politiche in relazione ai dividendi indicate nel prospetto Informativo del comparto in oggetto.
- (b) Salvo diverse disposizioni contenute nel Prospetto, l'importo disponibile per la distribuzione in un determinato periodo contabile sarà pari alla somma delle plusvalenze nette realizzate e non realizzate dalla Società e degli utili incassati dalla Società o dal comparto interessato (in forma di dividendi, interessi, plusvalenze o altro) durante il Periodo Contabile di pertinenza, apportando le correzioni rispetto alle azioni che possono risultare appropriate a titolo di:-
- (i) aumento o riduzione di un importo al fine di correggere gli effetti di vendite o riacquisti, con i dividendi o esclusi i dividendi;
 - (ii) aggiunta di un importo che rappresenti eventuali interessi o dividendi o altri utili maturati ma non incassati dal comparto alla chiusura del Periodo Contabile, e deduzione di un importo che rappresenti (qualora in un precedente Periodo Contabile sia stata applicata una correzione mediante aggiunta) eventuali interessi o dividendi o altri utili maturati alla chiusura del Periodo Contabile precedente;
 - (iii) aggiunta dell'(eventuale) importo disponibile per la distribuzione, ma non distribuito, relativo al Periodo Contabile precedente;
 - (iv) aggiunta di un importo che rappresenti un rimborso fiscale stimato o effettivo in seguito a domande di sgravi delle imposte societarie o esenzioni sulla doppia imposizione o altro;
 - (v) deduzioni dell'importo di un'imposta o altra obbligazione prevista o effettiva che debba essere pagata con gli utili della Società o di un comparto;
 - (vi) deduzione di un importo che rappresenti la partecipazione agli utili versati in seguito ad annullamento di azioni durante il Periodo Contabile;
 - (vii) deduzione di un importo ritenuto appropriato dalla Società con l'approvazione dei Revisori, per Spese Preliminari se dovute dalla Società; tasse e oneri, compresi onorari, da versare al Depositario, all'Amministratore o al Gestore degli Investimenti; spese relative o conseguenti a eventuali modifiche allo statuto e all'atto costitutivo allo scopo di garantire che la Società operi in modo conforme a eventuali leggi entrate in vigore dopo la data di costituzione, nonché altre modifiche apportate in seguito a delibere della Società; tali spese comprenderanno costi, oneri, onorari professionali ed esborsi sostenuti in buona fede per il calcolo, la richiesta o il reclamo di sgravi e versamenti fiscali e gli interessi pagati o da pagare su finanziamenti **SEMPRE FERMO RESTANDO** che la Società non sarà tenuta

responsabile di eventuali errori di calcolo dei rimborsi sulle imposte societarie o su doppie imposizioni previsti a titolo di crediti di imposta o di utili, e qualora tali calcoli dovessero risultare non corretti in tutto e per tutto, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a fare in modo che eventuali ammanchi o surplus vengano corretti nel Periodo Contabile in cui viene effettuata una ulteriore o definitiva liquidazione di tale rimborso fiscale o obbligazione o richiesta di sgravio, o in cui viene stabilito l'importo di tale utile previsto, e non saranno effettuate correzioni sui dividendi precedentemente dichiarati;

- (viii) deduzione di eventuali importi dichiarati come distribuzioni ma non ancora distribuiti.
- (c) Il Consiglio d'Amministrazione può distribuire in natura agli azionisti e non in forma di controvalore in denaro, qualunque parte delle attività della Società a titolo di dividendi o altro.
- (d) Le azioni verranno come dividendi secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
- (e) Nel dichiarare un dividendo, il Consiglio d'Amministrazione può specificare che esso sarà versato alle persone iscritte come Azionisti alla chiusura delle attività in una particolare data; in tal caso il dividendo sarà dovuto a tali persone in proporzione alle rispettive partecipazioni registrate a tale data, fermi restando tuttavia i diritti inter se in relazione a tali dividendi, dei cedenti e dei cessionari di azioni.
- (f) La Società può versare i dividendi e altri importi dovuti a fronte di azioni a mezzo di assegno o mandato di pagamento inviato per posta ordinaria al recapito dell'Azionista risultante nel Registro, o, nel caso di Azionisti congiunti, alla persona il cui nome e indirizzo appare per primo nel Registro, o alla persona e all'indirizzo eventualmente comunicati per iscritto (in formato elettronico o in altra forma) dall'Azionista o dagli Azionisti congiunti, e la Società non sarà ritenuta responsabile in caso di perdite subite in conseguenza di tale trasmissione.
- (g) Dividendi e altri importi dovuti agli Azionisti non comporteranno interessi passivi a carico della Società. Tutti i dividendi non incassati e gli altri importi come sopra dovuti possono essere investiti o comunque utilizzati a beneficio della Società fino a quando richiesti dagli aventi diritto. Il versamento da parte della Società di dividendi non incassati e di altri importi dovuti a fronte di azioni in un conto separato non conferirà alla Società la posizione di amministratore fiduciario di tali importi. Gli eventuali dividendi non reclamati dopo sei anni dalla data di messa a disposizione per il pagamento decadranno automaticamente, senza necessità di dichiarazione o altre azioni da parte della Società.
- (h) A scelta di ogni Azionista, il Consiglio d'Amministrazione può utilizzare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni di cui è titolare l'Azionista interessato per l'emissione di azioni aggiuntive della Società a nome di tale Azionista, al Valore Patrimoniale Netto risultante al momento della dichiarazione dei

dividendi e alle condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione, fermo restando tuttavia che ogni Azionista ha facoltà di scegliere di incassare un dividendo in denaro liquido a fronte delle azioni di cui è titolare.

- (i) Il Consiglio d'Amministrazione può disporre che gli Azionisti abbiano facoltà di ricevere, in sostituzione dei dividendi (o di parte di essi) un'emissione di altre azioni del comparto di pertinenza accreditate come interamente pagate. In tale eventualità si applicheranno le seguenti disposizioni:-
 - (i) il numero di azioni aggiuntive (comprese eventuali frazioni) da emettere in sostituzione dell'importo del dividendo sarà tale da corrispondere in valore a tale importo alla data in cui il dividendo è stato dichiarato;
 - (ii) il dividendo (o la parte di esso per la quale è stato accordato il diritto di scelta) non sarà dovuto sulle azioni per le quali è stato regolarmente esercitata la scelta a favore delle azioni (le "Azioni Scelte"); in sostituzione di tale dividendo saranno emesse ulteriori azioni a nome dei titolari delle Azioni Scelte sulla base calcolata come esposto in precedenza, e a tale scopo il Consiglio d'Amministrazione capitalizzerà un importo pari al valore complessivo dei dividendi per i quali è stata esercitata la scelta, e lo utilizzerà per pagare interamente l'adeguata quantità di azioni non emesse;
 - (iii) le azioni aggiuntive così emesse saranno considerate a tutti gli effetti alla pari delle azioni interamente pagate emesse fino a quel momento, tranne per quanto riguarda la partecipazione ai relativi dividendi (o alle azioni scelte in sostituzione);
 - (iv) il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di mettere in atto quanto ritenuto necessario o opportuno per dare corso a tale capitalizzazione, e ha pieni poteri per provvedere nella maniera considerata più confacente nel caso di azioni divenute distribuibili in frazioni in modo che i diritti frazionari siano ignorati o arrotondati o il beneficio di tali diritti maturi a favore della Società o la Società emetta Azioni Frazionarie;
 - (v) il Consiglio d'Amministrazione può in qualunque circostanza stabilire che i diritti di scelta non saranno disponibili agli Azionisti il cui indirizzo iscritto a Registro si trovi in un territorio dove in assenza di una dichiarazione di registrazione o altre particolari formalità la diffusione di un'offerta di diritti di scelta sarebbe o potrebbe essere illecita, e in tal caso le disposizioni di cui sopra dovranno essere lette e interpretate fatto salvo quanto stabilito in merito dal Consiglio di Amministrazione.
- (j) Il Consiglio d'Amministrazione può, a seguito di autorizzazione con Delibera Ordinaria, distribuire agli Azionisti, in natura e non nel controvalore in denaro, qualunque parte delle attività della Società, a titolo di dividendo o altro (tranne le attività su cui gravano obbligazioni accessorie).

- (k) Quando la Società si propone di versare una distribuzione a un Azionista, avrà facoltà di detrarre dall'importo in distribuzione la parte necessaria a coprire le obbligazioni fiscali della Società in relazione alla distribuzione stessa, e provvederà al pagamento dell'imposta dovuta.

28. AZIONISTI NON RINTRACCIATI

- (a) La Società avrà il diritto di rimborsare le azioni di un Azionista o le azioni spettanti a una persona per trasferimento, nonché di confiscare i dividendi dichiarati e rimasti non incassati per un periodo di sei anni, qualora si verificano le seguenti condizioni:-
 - (i) per un periodo di sei anni nessuno degli assegni, certificati azionari o di conferma della titolarità delle azioni inviati dalla Società per posta con lettera pre-affrancata indirizzata all'Azionista o alla persona avente diritto alle azioni per devoluzione all'indirizzo risultante dal Registro o all'ultimo indirizzo noto indicato dall'Azionista o dalla persona avente diritto alle azioni per devoluzione alla quale devono essere inviati assegni, certificati azionari o di conferma della titolarità delle azioni è stato incassato o ne è stata accusata ricevuta, e nessuna comunicazione dall'Azionista o dalla persona avente diritto alle azioni è stata ricevuta dalla Società (a condizione che durante il periodo di sei anni siano divenuti pagabili almeno tre dividendi a fronte delle azioni di pertinenza);
 - (ii) allo scadere dei sei anni, mediante avviso inviato per posta con lettera pre-affrancata indirizzata all'Azionista o alla persona avente diritto alle azioni per trasferimento all'indirizzo risultante dal Registro o all'ultimo indirizzo noto indicato dall'Azionista o dalla persona avente diritto alle azioni per trasferimento, oppure mediante pubblicità su un quotidiano pubblicato in Irlanda o diffuso nella zona in cui si trova l'indirizzo di cui all'Articolo 28 (a)(i), la Società ha comunicato la propria intenzione di riacquistare le azioni;
 - (iii) durante i tre mesi successivi alla data della comunicazione e prima dell'esercizio della facoltà di rimborso, la Società non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'Azionista o dalla persona avente diritto alle azioni per trasmissione; e infine
 - (iv) se le azioni sono quotate in una borsa valori, la Società ha preventivamente informato per iscritto la sezione competente di tale borsa della propria intenzione di riacquistare le azioni stesse, se necessario ai sensi del regolamento della borsa in questione.
- (b) La Società renderà conto all'azionista o alla persona avente diritto alle azioni dei proventi netti del riacquisto, stornando il relativo importo a un conto fruttifero separato che costituirà una passività permanente della Società, che sarà considerata debitore e non amministratore fiduciario di tale importo nei confronti dell'Azionista o altra persona avente diritto.

29. BILANCIO

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione provvederà a far tenere i libri contabili (eventualmente anche in formato elettronico) necessari per lo svolgimento delle proprie attività o conformemente ai requisiti della Legge e nel Regolamento, al fine di poter redigere il bilancio della Società.
- (b) I libri contabili saranno tenuti presso la sede legale o in altro luogo o luoghi, secondo quanto ritenuto opportuno dal Consiglio d'Amministrazione, e sarà ispezionabile in qualunque momento dai membri del Consiglio; tuttavia, nessuno tranne un Consigliere, i Revisori o la Banca Centrale sarà autorizzato a ispezionare i libri, i bilanci, i documenti o le scritture della Società, senza preavviso di dieci giorni alla Società e in conformità a quanto disposto dalla Legge o dal Regolamento o autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione o dall'assemblea degli Azionisti.
- (c) Il bilancio patrimoniale, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e accompagnato dal conto economico della Società, verrà redatto alla chiusura di ogni esercizio finanziario (stabilita di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione), sottoposto a verifica dai Revisori, e presentato all'assemblea annuale; il bilancio patrimoniale indicherà in sintesi le attività e passività della Società. Il bilancio patrimoniale sarà accompagnato da una relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla situazione e la condizione della Società e sull'eventuale importo accantonato o che si propone di accantonare, unitamente al conto economico. Il bilancio patrimoniale della Società, la relazione del Consiglio d'Amministrazione e il conto economico saranno firmati per conto del Consiglio d'Amministrazione da almeno due Consiglieri. Al bilancio patrimoniale della Società sarà allegata una relazione dei Revisori, di cui verrà data lettura durante l'assemblea annuale.
- (d) Almeno una volta l'anno il Consiglio d'Amministrazione farà redigere una Relazione Annuale sulla gestione della Società. La Relazione Annuale comprenderà lo stato patrimoniale e il conto economico, regolarmente sottoposti a revisione contabile dei Revisori, la relazione del Consiglio d'Amministrazione e la relazione dei Revisori come disposto nell'articolo 29(c); tale relazione sarà presentata in una forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà tutte le informazioni necessarie ai sensi del Regolamento. Alla Relazione Annuale saranno allegate le ulteriori informazioni e relazioni eventualmente specificate dalla Banca Centrale.
- (e) Una copia della Relazione Annuale comprendente il bilancio patrimoniale (con tutti gli allegati previsti per legge) da sottoporre all'assemblea annuale degli Azionisti unitamente a una copia della relazione del Consiglio d'Amministrazione e la relazione dei Revisori sarà inviata dalla Società (per posta ordinaria, o per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione) a tutte le persone aventi diritto a ricevere tali documenti ai sensi della Legge e del Regolamento, e - nel caso in cui parte delle azioni fossero quotate in una borsa valori - il prescritto numero di quote dei suddetti documenti sarà inviato contemporaneamente a tale borsa, in ogni caso almeno ventuno Giorni Liberi prima della data fissata per l'assemblea annuale, fermo restando che nel caso

di documenti inviati per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione, tali documenti saranno inviati conformemente all'Articolo 31(a).

- (f) La dichiarazione dei Revisori allegata alla Relazione Annuale e al bilancio di cui sopra certificherà che il bilancio stesso è stato esaminato unitamente ai relativi libri e scritture contabili della Società e del Gestore, come opportuno, e che i Revisori hanno ottenuto tutte le informazioni e le delucidazioni da loro richieste; i Revisori inoltre riferiranno se il bilancio è stato a loro avviso redatto in modo corretto in accordo con detti libri e scritture contabili, se presenta un quadro equo e veritiero della situazione della Società, e se a loro avviso il bilancio è stato stilato in modo corretto in accordo con le disposizioni del presente documento.
- (g) La Società redigerà una relazione semestrale non sottoposta a revisione contabile per il semestre immediatamente successivo alla data dell'ultima Relazione Annuale della Società. La relazione semestrale sarà stilata in una forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni da questa richieste.
- (h) Una copia della suddetta relazione semestrale sarà inviata dalla Società (per posta ordinaria o per posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica), non oltre due mesi dalla chiusura del semestre al quale si riferisce, a ogni persona avente diritto a riceverla ai sensi della Legge e del Regolamento, fermo restando che nel caso di documenti inviati per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione, tali documenti saranno inviati conformemente all'Articolo 31(a).

30. **REVISIONE CONTABILE**

- (a) La Società nominerà dei Revisori che resteranno in carica fino alla revoca della carica in conformità alle disposizioni contenute nella Legge.
- (b) Qualora la nomina dei Revisori non avvenga nel corso dell'assemblea annuale, il Ministero per le Imprese, il Commercio e l'Impiego potrà, su richiesta di un Azionista, nominare i Revisori della Società per l'anno in corso e fissare il compenso da riconoscere a detti Revisori per le loro prestazioni professionali.
- (c) La nomina e la revoca dei Revisori e l'accertamento della loro eleggibilità alla carica di Revisori della Società sarà disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge.
- (d) Nessuno che non sia un Revisore uscente può essere nominato Revisore dall'assemblea annuale a meno che l'intenzione di candidare quella particolare persona per la carica di Revisore è stata comunicata da un Azionista alla Società almeno ventotto giorni prima della data fissata per l'assemblea annuale, e il Consiglio d'Amministrazione invierà copia di tale comunicazione al Revisore uscente e ne darà avviso agli Azionisti in conformità all'articolo 142 del Companies Act del 1963.

- (e) I primi Revisori saranno nominati dal Consiglio d'Amministrazione precedentemente alla prima assemblea degli Azionisti, e resteranno in carica fino alla conclusione della prima assemblea annuale a meno che non siano stati già rimossi con delibera dell'assemblea, nel qual caso gli Azionisti nel corso di tale assemblea possono nominare i Revisori.
- (f) Il compenso dei Revisori sarà approvato dagli Società riunita in assemblea o con altre modalità stabilite dalla Società.
- (g) I Revisori esamineranno i libri, le scritture contabili e i documenti giustificativi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- (h) La relazione dei Revisori agli Azionisti riguardo ai bilanci della Società sottoposti a revisione comprenderà le informazioni previste all'articolo 29(f) e in particolare preciserà se, a parere dei Revisori, il bilancio patrimoniale e il conto economico forniscono un quadro fedele ed equo della situazione patrimoniale della Società e dei suoi profitti e perdite per il periodo in oggetto.
- (i) La Società metterà a disposizione dei Revisori un elenco di tutti i libri contabili tenuti dalla Società e concederà ai Revisori in qualunque momento, purché la richiesta sia ragionevole, il diritto di accesso ai libri, alle scritture e ai documenti giustificativi della Società. I Revisori potranno richiedere ai funzionari e ai dipendenti della Società tutte le informazioni e delucidazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
- (j) I Revisori avranno diritto a presenziare tutte le assemblee degli Azionisti in cui si dovranno presentare bilanci e scritture contabili da essi esaminati o oggetto di relazione dei Revisori, e potranno fornire tutte le dichiarazioni o spiegazioni che desiderano in relazione a tale contabilità; l'avviso di convocazione delle assemblee sarà notificato ai Revisori con le stesse modalità previste per gli Azionisti.
- (k) I Revisori potranno essere rieletti.

31. **COMUNICAZIONI**

- (a) Eventuali comunicazioni o documenti da consegnare, inviare o trasmettere conformemente al presente Statuto da o a qualsiasi altra persona richiedono la forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) a condizione che:- (i) nel caso di eventuali comunicazioni o documenti che devono essere consegnati, inviati o trasmessi per posta elettronica, tali comunicazioni o documenti saranno inviati all'indirizzo del/i destinatario/i da questi comunicato alla Società a tale scopo; e (ii) laddove nessun indirizzo sia stato comunicato alla Società da un Azionista allo scopo di ricevere posta elettronica, tali comunicazioni o documenti possano essere consultati dagli Azionisti su un sito internet mantenuto dalla Società o per suo conto e comunicato agli Azionisti.
- (b) La firma (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) di qualsiasi

comunicazione o documento consegnato dalla Società può essere scritta (in formato elettronico o in altra forma) o stampata.

- (c) Eventuali comunicazioni o altri documenti che devono essere consegnati o inviati agli Azionisti saranno ritenute regolarmente notificate se inviate per posta o lasciate all'indirizzo dell'Azionista risultante dal Registro, e nel caso di Azionisti congiunti se tali documenti sono stati consegnati o inviati al primo nome indicato nel Registro o (salvo nel caso di un avviso di convocazione di un'assemblea generale della Società) se il testo intero della comunicazione o dei documenti viene pubblicato in un quotidiano irlandese a diffusione nazionale o altra pubblicazione stabilita di volta in volta dalla Società, diffusa in tutti i paesi in cui sono commercializzate le azioni della Società, ovvero viene pubblicato su tali mezzi di informazione un annuncio indicante dove è possibile richiedere copie di tali comunicazioni o documenti.
- (d) Eventuali comunicazioni o documenti inviati per posta o consegnati all'indirizzo di un Azionista come da Registro sarà considerato regolarmente notificato o inviato, indipendentemente dal fatto che l'Azionista in questione sia deceduto o fallito e che la Società o il gestore abbiano o meno avuto comunicazione del decesso o del fallimento, e tale notifica sarà considerata sufficiente se ricevuta da tutte le persone interessate (congiuntamente con l'Azionista o in quanto successori o aventi causa) alle azioni in oggetto; la comunicazione si considera ricevuta da tutti gli Azionisti ventiquattro ore dopo l'ora dell'invio.
- (e) Eventuali certificati o avvisi o altri documenti inviati per posta o consegnati presso l'indirizzo dell'Azionista come risulta nel Registro, o trasmessi dalla Società o dal Gestore conformemente alle istruzioni impartite dall'Azionista, saranno inviati, consegnati o trasmessi a rischio e pericolo dell'Azionista, e la consegna, notifica o spedizione dei documenti stessi sarà considerata effettuata allo scadere delle ventiquattro ore successive all'invio della busta contenente i documenti. A comprova dell'avvenuta consegna sarà sufficiente dimostrare che la busta recava l'indirizzo e l'affrancatura corretti, e che è stata spedita.
- (f) Eventuali avvisi da consegnare, inviare o trasmettere conformemente al presente Statuto possono essere inviati per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione all'indirizzo dell'Azionista comunicato da questi alla Società a tale scopo (o in assenza di tale comunicazione, all'ultimo indirizzo dell'azionista conosciuto dalla Società) e la consegna, notifica o spedizione dei documenti stessi sarà considerata effettuata allo scadere delle 12 ore successive all'invio.
- (g) A tale riguardo si assume che ogni Azionista abbia acconsentito irrevocabilmente a ricevere posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dal Consiglio di Amministrazione, compreso il bilancio certificato della Società e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione.

32. LIQUIDAZIONE

- (a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore utilizzerà le attività della Società per soddisfare le richieste dei creditori con le modalità e nell'ordine che ritiene opportuni.
- (b) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4(g), le attività della Società disponibili per una distribuzione tra gli Azionisti (una volta soddisfatte le richieste dei creditori) saranno distribuite pro rata in base al numero di azioni possedute da ciascuno.
- (c) La distribuzione delle attività disponibili ai Membri dovrà avvenire nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - (i) in primo luogo, il pagamento ai Membri di ciascuna classe di ciascun comparto dell'importo nella Valuta di Riferimento della classe o in qualsiasi altra valuta scelta dal liquidatore deve avvenire per un valore il più possibile equivalente (e ad un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) al valore patrimoniale netto della classe di azioni detenute rispettivamente dai detentori alla data d'inizio della liquidazione, a condizione che nel comparto siano disponibili attività sufficienti per far fronte al pagamento. Nel caso che, riguardo a qualsiasi classe azionaria, non vi siano attività sufficienti disponibili nel comparto rilevante per far fronte al pagamento, si ricorrerà alle attività della Società non comprese in alcuno dei comparti.
 - (ii) in secondo luogo, per il pagamento, ai detentori delle Azioni sottoscritte, di importi fino all'importo versato (oltre a qualsiasi interesse maturato) si ricorrerà alle attività della Società non comprese in alcuno dei comparti rimanenti dopo ogni ricorso effettuato, come descritto nel precedente paragrafo (i). Qualora il comparto rilevante non disponesse di attività sufficienti per far fronte al pagamento completo, si ricorrerà alle attività della Società comprese in alcuno dei comparti;
 - (iii) in terzo luogo, per il pagamento ai Membri di qualsiasi saldo rimanente nel comparto rilevante, tale pagamento sarà effettuato proporzionalmente al numero delle azioni detenute nel comparto; e
 - (iv) in quarto luogo, per il pagamento ai Membri di qualsiasi saldo rimanente e non compreso in alcuno dei comparti, tale pagamento sarà effettuato proporzionalmente al valore di ciascun comparto, e in ciascun comparto, al valore di ogni classe e proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto per azione.
- (d) In caso di liquidazione o scioglimento della Società (che si tratti di liquidazione volontaria o imposta dal tribunale) il liquidatore può, se autorizzato dalla Società mediante Delibera Speciale, suddividere tra gli

Azionisti pro rata in base al valore delle rispettive partecipazioni nella Società (calcolato in base a quanto previsto nell'articolo 12 del presente documento, fatti salvi però i diritti dei titolari delle azioni di sottoscrizione di cui all'articolo 4(g)) in specie la totalità o parte delle attività della Società, indipendentemente dal fatto che tali attività siano costituite da beni di un solo tipo, e potrà per tali scopi valutare le varie classi di beni in base alle disposizioni per il calcolo del valore di cui all'articolo 13. Il liquidatore può, con analoga autorità, assegnare qualunque parte delle attività ad amministratori fiduciari perché li gestiscano nell'ambito di quegli organismi di gestione fiduciaria a beneficio degli Azionisti che il liquidatore riterrà più adatti; la conclusione della liquidazione della Società e lo scioglimento della stessa non dovranno comportare per alcun Azionista la necessità di accettare attività sulle quali gravino obbligazioni.

33. **INDENNIZZI**

- (a) La Società terrà indenni i propri Consiglieri, Funzionari, dipendenti e chiunque svolga, su richiesta della Società, le funzioni di Consigliere, Funzionario, o dipendente di un'altra società, *partnership*, *joint venture*, coalizione di società o altra impresa, come di seguito indicato:-
- (i) chiunque sia o sia stato un Consigliere, Funzionario o dipendente della Società, e chiunque svolga, su richiesta della Società, le funzioni di Consigliere, Funzionario, o dipendente di un'altra società, *partnership*, *joint venture*, coalizione di società o altra impresa, sarà indennizzato dalla Società nella più ampia misura consentita dalla legge per le responsabilità civili e tutte le spese ragionevolmente sostenute in relazione a debiti, ricorsi, azioni civili, richieste, cause, procedimenti, sentenze, decreti o obblighi di qualunque natura in cui si trovi coinvolto come parte in causa o comunque per essere o essere stato Consigliere, Funzionario o dipendente della società o di un'altra società, *partnership*, *joint venture*, coalizione di società o altra impresa su richiesta della Società, nonché per gli importi pagati o spese sostenute per la composizione della controversia, salvo nel caso che quanto sopra sia attribuibile a negligenza o inadempienza intenzionale da parte del Consigliere, Funzionario o dipendente;
 - (ii) i termini "ricorso", "azione", "causa" e "procedimento" si applicano a tutti i ricorsi, le azioni, le cause e i procedimenti (in sede civile, penale, amministrativa, legislativa, investigativa o altro, appelli inclusi) comprendono, in via non limitativa: onorari dei legali, spese, sentenze, importi versati a titolo di transazione, multe, penali e altre obbligazioni;
 - (iii) i diritti di indennizzo qui previsti possono essere assicurati con polizze a carico della Società; sono divisibili; non intaccano alcun altro diritto spettante oggi o in futuro a Consiglieri, Funzionari, dipendenti e agenti o al Gestore; rimangono validi anche nel caso di persone che abbiano cessato di essere Consiglieri, Funzionari, dipendenti e agenti o Gestore, e si estendono ad eredi, esecutori e amministratori di tali persone;

- (iv) non saranno erogati indennizzi in base a quanto sopra disposto in mancanza del parere scritto di un consulente legale indipendente della Società che confermi che la persona da risarcire ha diritto a un indennizzo ai sensi delle leggi vigenti;
 - (v) la Società può anticipare le spese sostenute per la difesa in caso di ricorsi, azioni, cause o procedimenti promossi nei confronti della persona che la società è tenuta a indennizzare in base al presente articolo 33(a);
 - (vi) la Società può indennizzare il Gestore, il Gestore degli Investimenti e altri che agiscono per conto della Società nella misura consentita dalla legge e nel rispetto delle disposizioni relative agli indennizzi di cui al presente articolo 33(a).
- (b) Il Depositario avrà diritto ad essere indennizzato dalla Società nella misura, nei termini, alle condizioni e con le eccezioni, nonché con i diritti di rivalsa sui beni della Società al fine di coprire i relativi costi, previsti nel contratto stipulato tra il Depositario stesso e la Società.
- (c) La Società, il Gestore, l'Amministratore e il Depositario avranno il diritto di fare completo affidamento sulle dichiarazioni fatte dagli Azionisti o loro incaricati riguardo alla residenza degli Azionisti stessi, e non saranno soggetti ad alcuna responsabilità in relazione ad atti compiuti o conseguenze subite da uno o più di essi per aver fatto in buona fede affidamento su documenti ritenuti autentici e recanti la firma o il sigillo delle parti effettivamente coinvolte, né sarà tenuta responsabile per firme o sigilli societari falsi o non autorizzati apposti su tali documenti o per aver agito sulla base o dando efficacia a tali firme o sigilli societari falsi o non autorizzati; essi comunque avranno il diritto, ma non l'obbligo, di chiedere che la firma di una qualunque persona sia verificata da una banca, un intermediario o altra persona responsabile, o comunque autenticata in modo ritenuto da essi soddisfacente.
- (d) La Società, il Gestore, l'Amministratore e il Depositario non saranno tenuti responsabili nei confronti degli Azionisti per aver agito nel rispetto di leggi presenti o future o di normative emanate in conformità a tali leggi, o di decreti, ordinanze e sentenze di tribunali, o di richieste, annunci o azioni analoghe (di natura legalmente vincolante o meno) messe in atto da persone o enti che esercitano o asseriscono di esercitare i poteri di un qualunque governo (legalmente o meno). Se per qualunque motivo divenisse impossibile o impraticabile attuare una o più delle disposizioni di cui sopra, né la Società, né il Gestore, né l'Amministratore, né il Depositario saranno tenuti a risponderne. Il presente Articolo tuttavia non solleva la Società, il Gestore, l'Amministratore e il Depositario dalle eventuali responsabilità in cui possono incorrere per non aver adempiuto i propri obblighi descritti nel Regolamento o per aver commesso azioni fraudolente o dolose.
- (e) Ad evitare ogni dubbio, ciascun Consigliere non sarà tenuto responsabile delle azioni e delle omissioni di altri Consiglieri.

34. **DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI**

(a) La Società ha facoltà di distruggere:-

- (i) i mandati sui dividendi o moduli di richiesta di ripartizione di azioni, o modifiche o cancellazioni degli stessi; comunicazioni di variazioni di nomi o indirizzi, una volta trascorsi due anni dalla data in cui tali mandati, modifiche o cancellazioni di richieste, o comunicazioni sono stati registrati dalla Società;
- (ii) gli strumenti per il passaggio di proprietà di azioni, già registrati, una volta trascorsi sei anni dalla data di registrazione degli strumenti stessi; e
- (iii) ogni altro documento a fronte del quale sia stata iscritta una voce nel Registro, una volta trascorsi dieci anni dalla data della prima iscrizione di tale voce nel Registro;

e si presumerà a favore della Società, senza necessità di ulteriori prove, che tutti gli strumenti per il passaggio di proprietà che sono stati distrutti fossero strumenti validi, regolarmente e correttamente registrati, e che tutti gli altri documenti sopra elencati, ora distrutti, fossero validi e conformi ai relativi particolari registrati nei libri e nelle registrazioni della Società SEMPRE FERMO RESTANDO che:-

- (i) le precedenti disposizioni del presente articolo si applicheranno esclusivamente alla distruzione di un documento in buona fede e in mancanza di espresso avviso alla Società in merito al fatto che la conservazione del documento fosse rilevante ai fini di un ricorso;
- (ii) nulla di quanto contenuto nel presente articolo sarà interpretato come clausola che imponga alla Società qualche responsabilità per la distruzione dei documenti anzi detti in data precedente a quelle specificate o nei casi in cui le condizioni di cui al precedente paragrafo (i) non sono rispettate;
- (iii) laddove nel presente articolo si fa riferimento alla distruzione di documenti, tale riferimento deve intendersi come esteso all'eliminazione del documento con qualsiasi mezzo.

35. **DIVISIBILITÀ**

Nel caso in cui una condizione, una disposizione, un vincolo o una restrizione contenuti nel presente statuto vengano dichiarati non validi, nulli, inapplicabili o contrari alle politiche di regolamentazione da un tribunale competente o da altra autorità, le rimanenti condizioni, disposizioni, vincoli o restrizioni contenuti nel presente statuto resteranno pienamente validi e in vigore e non saranno in alcun modo intaccati, lesi o invalidati.

Nomi, indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori

Attleborough Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Società

Carl O'Sullivan
Laurel Lodge
Brighton Avenue
Monkstown
Co. Dublin
Avvocato

Jacqueline McGowan-Smyth
12 Meadow Vale
Blackrock
Co. Dublin
Segretaria certificata

David Martin
10 Dorney Court
Shankill
Co. Dublin
Segretario certificato

Nomi, indirizzi e descrizioni
dei sottoscrittori

Numero di azioni

Maureen Cahill
40 Willbrook House
Northbrook Avenue
Ranelagh
Dublin 6
Segretaria

Helen Walsh
53 Hillcrest Lawns
Lucan
Co. Dublin
Assistente legale

Audrey McKay
10 Birchview Heights
Kilnamanagh
Dublin 24
Segretaria

Addi 13 gennaio 1998

Testimone all'apposizione delle firme:

Jacqueline Tyson
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2

LEGGI SULLE SOCIETÀ, 1963 2009

- e -

**REGOLAMENTO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI),
2003, MODIFICATO REGOLAMENTO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI)
(EMENDAMENTO), 2003**

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

DELLA

**LEGG MASON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY
UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE**

**UN FONDO MULTICOMPARTO
CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE
TRA I COMPARTI**

(emendato con delibera speciale dell'assemblea
degli azionisti datata 31 agosto 2011)

Arthur Cox
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2